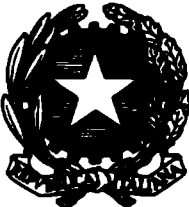


GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 17 luglio 1999

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1998, n. 39.

Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato Pag. 3

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1998, n. 40.

Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione Pag. 4

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1998, n. 41.

Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro Pag. 10

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1998, n. 42.

Sottoscrizione di nuove azioni della Rete telematica piemontese S.p.a Pag. 15

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1998, n. 43.

Contributo straordinario all'Accademia delle scienze di Torino Pag. 15

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1998, n. 44.

Sospensione dell'obbligo di formazione del programma pluriennale di attuazione Pag. 16

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1998, n. 45.

Modificazione dell'art. 6 della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 13 «Modificazioni alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 52 Istitutiva del parco naturale delle Capanne di Marcarolo» Pag. 16

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1998, n. 46.

Modifiche alla legge regionale 3 giugno 1993, n. 21 «Istituzione della riserva naturale speciale della Val Sarmassa» e all'art. 9 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 «Nuove norme in materia di aree protette (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di parco, zone di salvaguardia)», da ultimo modificato dall'art. 29 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 65 Pag. 17

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 23 settembre 1998, n. 87.

Contributo a favore della fondazione Stauros Internazionale - Santuario S. Gabriele - Isola del Gran Sasso (Teramo) per la biennale d'arte sacra contemporanea Pag. 17

LEGGE REGIONALE 23 settembre 1998, n. 88.

Contributo regionale al comitato promotore per l'organizzazione del campionato mondiale di bocce Pag. 18

LEGGE REGIONALE 23 settembre 1998, n. 89.

Disposizioni in forma coordinata in materia di determinazione dei contributi di concessione edilizia. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 13/1998 concernente: nuove tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge n. 10/1977 e dell'art. 7 della legge n. 537/1993 per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e generale e della quota del costo di costruzione Pag. 18

LEGGE REGIONALE 23 settembre 1998, n. 90.

Modifica della legge regionale n. 96/1996: Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione Pag. 23

LEGGE REGIONALE 23 settembre 1998, n. 91.

Rifinanziamento della legge regionale n. 109/1995 concernente: Istituzione del parco territoriale attrezzato del fiume Vomano Pag. 23

LEGGE REGIONALE 23 settembre 1998, n. 92.

Finanziamento e modalità di erogazione del fondo sociale di cui all'art. 29 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96. Pag. 24

LEGGE REGIONALE 23 settembre 1998, n. 93.

Norme integrative e modificative dell'art. 78 della legge regionale n. 60/1996 Pag. 25

LEGGE REGIONALE 23 settembre 1998, n. 94.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 36/1993. Pag. 26

LEGGE REGIONALE 23 settembre 1998, n. 95.

Utilizzo dei fondi di cui agli articoli 8 e 16 della legge regionale n. 44/1992 recante: Norme in materia dei musei di enti locali o di interesse locale Pag. 26

LEGGE REGIONALE 23 settembre 1998, n. 96.

Rifinanziamento degli interventi previsti e disciplinati dalla legge regionale n. 51/1997 recante: Interventi a sostegno delle piste per lo sci di fondo, modifiche ed integrazioni ... Pag. 27

LEGGE REGIONALE 23 settembre 1998, n. 97.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998 - 1° provvedimento di variazione Pag. 27

REGIONE PUGLIA**LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1999, n. 1.**

Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1999 Pag. 27

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1999, n. 2.

Istituzione dell'Agenzia regionale di sviluppo agricolo della Puglia (ARSAP) Pag. 27

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1999, n. 3.

Norme di attuazione della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Pag. 31

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1999, n. 4.

Proroga dei termini di cui alla legge regionale 24 dicembre 1997, n. 24 «Legge regionale 2 maggio 1995, n. 32. Sospensione temporanea del rilascio del nulla-osta regionale per l'apertura di grandi strutture di vendita» Pag. 32

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1999, n. 5.

Modifica della legge regionale 4 luglio 1997, n. 18 . Pag. 32

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1998, n. 39.

Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 48 del 2 dicembre 1998)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Uffici di comunicazione della Giunta e del Consiglio regionale

1. Il presidente, il vice presidente, gli assessori della Giunta regionale, nonché il presidente e l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, si avvalgono, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale), di specifiche unità organizzative denominate uffici di comunicazione, corrispondenti alle preesistenti segreterie particolari di cui all'art. 9 della legge regionale 8 settembre 1986, n. 42 e successive modificazioni.

2. Agli uffici di comunicazione compete esclusivamente il supporto per l'espletamento dell'attività istituzionale propria dei soggetti e delle strutture politiche individuate al comma precedente.

3. Le risorse finanziarie necessarie all'utilizzo del personale addetto agli uffici di cui ai commi 1 e 2 sono definite dalla Giunta regionale, ove necessario d'intesa con l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con riferimento alle dotazioni organiche determinate dalle normative vigenti per gli uffici medesimi. L'importo è determinato annualmente sulla base del costo effettivo del personale previsto in dotazione organica comprensivo del trattamento stipendiale fondamentale degli oneri previdenziali, assistenziali a carico dell'ente, delle somme erogate con carattere di continuità e fissità, nonché del trattamento economico accessorio e di fine rapporto, definito al 1° gennaio di ogni anno. L'importo risultante è incrementato di una percentuale corrispondente all'aumento della spesa globale per il personale regionale, ivi compreso quello non contrattualizzato, intercorso tra il gennaio dell'anno precedente e il gennaio dell'anno in corso, nonché del costo corrispondente ad un monte ore straordinarie computato in ragione del limite individuale previsto per l'anno 1998 per il personale dei medesimi uffici della Giunta regionale.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, il personale addetto agli uffici di comunicazione può essere individuato tra dipendenti regionali, ovvero comandati da altre pubbliche amministrazioni. Con esclusione del personale comandato, per il quale si provvede con la determinazione di autorizzazione al comando stesso, il conferimento dell'incarico di responsabile o di componente dei predetti uffici avviene tramite la stipulazione di appositi contratti a tempo determinato di diritto privato e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo di durata dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza, di previdenza e di anzianità nonché ai fini della conservazione del posto nel ruolo di precedente appartenenza.

5. Fermo restando il limite di spesa di cui al comma 3, gli uffici di comunicazione possono avvalersi, nei limiti massimi del 50 per cento di tale spesa, anche di personale esterno all'amministrazione regionale con contratto di diritto privato a tempo determinato, ivi compreso il

contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Il relativo trattamento economico viene stabilito in relazione alle prestazioni richieste.

6. Sono fatti salvi rispetto al limite di spesa di cui al comma 3 gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'istituto di sostituzione per maternità in applicazione della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri); in tal caso la spesa necessaria per far luogo alla sostituzione viene imputata sui capitoli di spesa riferiti al personale regionale, ferma restando la possibilità di scelta tra la temporanea assegnazione di dipendenti regionali di qualifica funzionale non superiore all'8° ovvero al di fuori dell'amministrazione regionale prevedendo, in tal caso, un compenso equivalente al trattamento economico iniziale del primo livello al quale l'interessato può accedere in relazione al titolo di studio posseduto.

7. Con atto deliberativo della Giunta regionale e dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza, sono determinate, su proposta degli amministratori interessati, le modalità ed il numero delle unità di personale da acquisire, il responsabile dell'ufficio di comunicazione e le relative retribuzioni.

8. Il rapporto con i soggetti di cui ai commi 4 e 5 viene costituito con la sottoscrizione del contratto da parte del presidente della Giunta regionale, del vice presidente, dell'assessore e del presidente del Consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza. Le direzioni regionali competenti in materia di personale forniscono il supporto tecnico necessario per la stipulazione e la gestione dei singoli contratti. Il rapporto può essere risolto in qualsiasi momento e si risolve di diritto quando cessa dall'ufficio l'amministratore a supporto del quale il personale risulta essere assegnato.

Art. 2.

Disciplina del nuovo assetto organizzativo e norma transitoria

1. Il personale assunto ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22 (Stato giuridico e trattamento economico del personale regionale. Norme transitorie per il primo inquadramento), così come modificato dall'art. 14 della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74, in servizio alla data del 31 dicembre 1997 presso gli uffici di comunicazione ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge può partecipare ai concorsi di cui all'art. 50, commi 3, 5 e 7 della legge regionale n. 51/1997, purché in possesso dei requisiti di legge previsti per l'accesso dall'esterno alle qualifiche medesime, secondo le procedure e nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente sull'assetto dei gruppi e del loro personale.

2. Agli eventuali adeguamenti delle dotazioni organiche connesse alle procedure concorsuali di cui al comma 1 si provvede con le modalità previste dalla legge regionale n. 51/1997.

3. La Giunta regionale, d'intesa con l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, definisce con proprio atto deliberativo decorrenza e modalità di applicazione del nuovo assetto organizzativo del personale addetto agli uffici di comunicazione.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Alla spesa derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge si fa fronte mediante istituzione nello stato di previsione del corrente anno di apposito capitolo con la seguente denominazione: «Spese per il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale, del personale, compreso quello comandato, degli uffici di comunicazione».

2. Agli eventuali oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge previsti per l'anno 1998 in lire 290 milioni si provvede, se necessario, mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 15950 del bilancio di previsione 1998.

3. Alla spesa relativa al trattamento di missione si provvede mediante le disponibilità riferite al capitolo n. 10250 del bilancio di previsione 1998.

4. Alla spesa derivante dall'applicazione dell'art. 2 si fa fronte con gli stanziamenti di cui i capitoli 10120 e 10130 del bilancio di previsione 1998 che presentano la necessaria disponibilità.

Art. 4.
Abrogazioni

Sono abrogate dalla data definita ai sensi dell'art. 2, comma 3, le disposizioni incompatibili con la presente legge ed in particolare, il secondo comma dell'art. 14 della legge regionale n. 74/1979.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 1° dicembre 1998

GHIGO

99R0101

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1998, n. 40.

Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione.

(Pubblicata nel suppl. al *Bollettino ufficiale della Regione Piemonte* n. 50 del 17 dicembre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Piemonte informa i propri processi decisionali e le diverse politiche di settore ai principi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente e della qualità della vita.

2. La Regione assume l'approccio della valutazione preventiva ed integra gli effetti diretti ed indiretti sull'uomo, la fauna, la flora, il suolo e il sottosuolo, le acque superficiali e sotterranee, l'aria, il clima, il paesaggio, l'ambiente urbano e rurale, il patrimonio storico, artistico e culturale, e sulle loro reciproche interazioni, nello svolgimento delle attività normative, pianificatorie, programmatiche ed amministrative di propria competenza e ne promuove l'adozione da parte degli enti locali territoriali nell'esercizio delle rispettive funzioni amministrative e di pianificazione.

3. La presente legge, in conformità alle direttive dell'Unione europea, alla normativa statale ed in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 (Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale), nonché in conformità con gli indirizzi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti, in osservanza ai principi di coordinamento, razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli atti autorizzativi in materia ambientale, perseguendo l'obiettivo dello snellimento e dell'integrazione dei procedimenti amministrativi, nonché le modalità di partecipazione della Regione

alle procedure di VIA di competenza statale. Stabilisce altresì criteri per rendere coerente l'attività di pianificazione e programmazione con gli obiettivi di tutela ambientale.

4. La presente legge persegue la trasparenza delle azioni della pubblica amministrazione, l'informazione e la partecipazione dei cittadini, nonché lo scambio di informazioni tra soggetto proponente e autorità competente.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, le disposizioni di cui alla presente legge disciplinano:

a) le procedure relative alla verifica di compatibilità ambientale dei progetti di cui agli allegati A1, A2, B1, B2 e B3;

b) l'espressione del parere regionale previsto nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza statale ai sensi della normativa vigente in materia;

e) le modalità di predisposizione dei piani e programmi di cui all'art. 20, comma 1, ai fini della loro compatibilità ambientale.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) compatibilità ambientale: la coerenza e la congruità delle strategie e delle azioni previste da piani e programmi nonché degli interventi previsti dai progetti, con gli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente e della qualità della vita, di valorizzazione delle risorse, nel rispetto altresì delle disposizioni normative comunitarie, statali e regionali;

b) impatto ambientale: l'insieme degli effetti, diretti ed indiretti, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, singoli e cumulativi, positivi e negativi, che la realizzazione di opere o interventi comporta sull'ambiente inteso come insieme complesso di sistemi naturali e antropici;

c) studio di impatto ambientale: l'insieme coordinato degli studi e delle analisi ambientali, volto ad individuare e valutare, attraverso approfondimenti progressivi, gli impatti specifici e complessivi delle diverse alternative, per definire la soluzione progettuale e localizzativa ritenuta più compatibile con l'ambiente, nonché i possibili interventi di mitigazione e compensazione ambientale;

d) sintesi in linguaggio non tecnico: il quadro riepilogativo delle informazioni e dei dati significativi, prodotti nell'ambito dello studio di impatto ambientale, ivi comprese cartografie illustrative della localizzazione del progetto, presentato con modalità e linguaggio tali da consentire la comprensione e la valutazione critica da parte del pubblico, nonché un'agevole riproduzione;

e) proponente: il soggetto, privato o pubblico, che predispone le iniziative per sottoporre un progetto alla procedura di VIA;

f) autorità competente: l'amministrazione pubblica cui fanno capo le procedure relative alla VIA dei progetti;

g) progetto preliminare: quanto definito all'art. 16, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici), modificato dall'art. 5-*quinq*ues del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 127;

h) progetto definitivo: quanto definito all'art. 16, comma 4, della legge n. 109/1994;

i) progetto esecutivo: quanto definito all'art. 16, comma 5, della legge n. 109/1994;

l) procedura di VIA: il processo che consente all'autorità competente di pervenire ad una decisione in merito all'impatto ambientale di un progetto; essa è costituita da una combinazione di una o più delle seguenti fasi, attivabili secondo le modalità di cui agli articoli 10, 11 e 12:

1) la fase di verifica, volta a determinare se un progetto, non obbligatoriamente sottoposto alla procedura di VIA, debba o meno essere sottoposto alla successiva fase di valutazione;

2) la fase di specificazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, volta ad individuare, preliminarmente alla redazione dello stesso studio, su eventuale richiesta del proponente, gli argomenti ed i temi sui quali deve essere focalizzata l'attenzione di uno specifico studio di impatto ambientale;

3) la fase di valutazione, finalizzata all'espressione del giudizio di compatibilità ambientale.

Art. 4.

Progetti sottoposti alla procedura di VIA

1. Sono sottoposti alla fase di verifica, secondo le modalità di cui all'art. 10, i progetti di opere e di interventi di cui agli allegati B1, B2 e B3 non ricadenti, neppure parzialmente, in aree protette.

2. Sono sottoposti alla fase di valutazione, secondo le modalità di cui all'art. 12:

a) i progetti di opere e di interventi di cui agli allegati A1 e A2;
b) i progetti di opere e di interventi di cui agli allegati B1, B2 e B3 che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia, la cui realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell'area protetta interessata.

3. Le soglie dimensionali di cui agli allegati A1, A2, B1, B2 e B3 sono ridotte del cinquanta per cento nel caso di progetti di opere e di interventi ricadenti, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette.

4. Gli interventi di modifica o ampliamento su opere già esistenti sono sottoposti alla fase di verifica, secondo le modalità di cui all'art. 10, qualora da tali interventi derivi un'opera che rientra nelle categorie progettuali di cui agli allegati A1, A2, B1, B2 e B3.

5. Qualora un progetto di cui agli allegati A1, A2, B1, B2 e B3 comporti opere o interventi di diverso tipo, preliminari o contestuali, finalizzati o funzionali alla realizzazione, o ancora più opere funzionalmente connesse tra loro o con opere già esistenti, ancorché rientranti in diverse tipologie, o ancora preveda un'opera divisa in parti da realizzare in fasi distinte nel tempo, è sottoposto alla procedura di VIA, secondo i criteri di cui ai commi 1, 2 e 3, il progetto complessivo relativo all'insieme delle opere e degli interventi necessari. In tal caso il proponente presenta, nell'ambito delle fasi procedurali di VIA, elaborati progettuali che si riferiscono al complesso dei lavori e delle opere e che evidenzino nel dettaglio le fasi di realizzazione e le relazioni tra le opere e gli interventi.

6. Sono esclusi dalla procedura di VIA:

a) i progetti di opere e interventi di cui agli allegati B1, B2 e B3 non ricadenti, neppure parzialmente, in aree protette, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato C o contenute nei piani e nei programmi di cui all'art. 20, comma 5, e secondo le modalità di cui all'art. 10, comma 4;

b) gli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi delle norme vigenti, sia per salvaguardare l'incolumità delle persone da un pericolo imminente, sia in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile);

c) gli interventi previsti dal piano dell'autorità di bacino del Po, così come articolato nei piani stralcio redatti ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) da ultimo modificata dal decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, ai fini della difesa dal rischio idrogeologico.

Art. 5.

Studio di impatto ambientale

1. Gli elaborati relativi ai progetti preliminare e definitivo, sottoposti alla fase di valutazione di cui all'art. 12, sono corredati di uno studio di impatto ambientale, predisposto a cura e spese del proponente. Lo studio di impatto ambientale è redatto secondo le indicazioni dell'allegato D oppure secondo le indicazioni stabilite nella fase di specificazione dei contenuti di cui all'art. 11.

2. Qualora sia sottoposto alla fase di valutazione un progetto nelle condizioni di cui all'art. 4, comma 5, gli elementi informativi e valutativi contenuti nello studio di impatto ambientale sono riferiti all'insieme delle opere e degli interventi necessari, così come si verranno a configurare in relazione alle opere eventualmente già esistenti.

3. Ai fini della predisposizione dello studio di impatto ambientale e degli altri elaborati necessari per le procedure previste dalla presente legge, il proponente ha diritto di accesso ai dati ed alle informazioni in possesso dell'autorità competente, dell'Agenzia regionale per la pro-

tezione ambientale (ARPA), del sistema informativo della Regione, nonché degli altri uffici della pubblica amministrazione, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

4. Per ragioni di segreto industriale o commerciale, ivi compresa la proprietà intellettuale, è facoltà del proponente, prima dell'avvio della fase di valutazione, presentare all'autorità competente motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto ed allo studio di impatto ambientale. L'autorità competente, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta. L'autorità competente ha accesso comunque alla documentazione riservata, con l'obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia.

5. Il proponente può richiedere la presenza di tecnici dell'autorità competente a sopralluoghi o ad attività di campionamento ed analisi di difficile ripetizione, finalizzati alla redazione dello studio di impatto ambientale.

Art. 6.

Autorità competenti

1. Al fine di garantire la semplificazione, la razionalizzazione ed il coordinamento delle procedure di autorizzazione necessarie per la realizzazione dei progetti, sono individuate come autorità competenti:

- a) la Regione, per progetti di cui agli allegati A1, B1;
- b) le province, per i progetti di cui agli allegati A2 e B2;
- c) i comuni, per i progetti di cui all'allegato B3.

2. Per i progetti di cui agli allegati A2 e B2, ricadenti sul territorio di due o più province, è autorità competente la provincia maggiormente interessata dal progetto in termini di estensione territoriale, che effettua la procedura di concerto con le altre province.

3. Per i progetti di cui all'allegato B3, ricadenti sul territorio di due o più comuni, è autorità competente il comune maggiormente interessato dal progetto in termini di estensione territoriale, che effettua la procedura di concerto con gli altri comuni.

4. È facoltà dei comuni montani o parzialmente montani delegare l'esercizio delle funzioni loro spettanti, in quanto autorità competenti, alla comunità montana di appartenenza.

5. Le province ed i comuni, quali autorità competenti, trasmettono alla Regione al termine della procedura copia dei provvedimenti conclusivi delle fasi di verifica e di valutazione, ai fini della loro raccolta presso l'ufficio di deposito regionale di cui all'art. 19. Gli stessi enti trasmettono alla Regione una relazione annuale sulle attività svolte, ai fini dell'adempimento delle disposizioni di cui al comma 6.

6. La Giunta regionale informa annualmente il Ministro dell'ambiente circa le attività svolte ed i procedimenti di VIA in corso presso le diverse autorità competenti, lo stato di definizione delle cartografie e degli strumenti informativi.

Art. 7.

Organo tecnico presso l'autorità competente

1. È istituito l'organo tecnico presso l'autorità competente con i compiti di:

- a) ricevere le domande e le istanze di avvio dei procedimenti;
- b) espletare le procedure relative alle fasi di:
 - 1) verifica, di cui all'art. 10;
 - 2) specificazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, di cui all'art. 11;
 - 3) valutazione, di cui agli articoli 12 e 13;
- c) promuovere le attività di controllo e monitoraggio relative all'attuazione dei progetti, di cui all'art. 15.

2. L'organo tecnico istituito presso la Regione ha inoltre il compito di:

- a) gestire le procedure previste all'art. 18, ai fini dell'espressione del parere regionale nell'ambito della procedura di VIA di competenza statale;
- b) elaborare linee guida per la predisposizione e la verifica degli elaborati previsti dalla presente legge, nonché per la predisposizione di piani e programmi ai fini della loro compatibilità ambientale, con particolare attenzione alla sperimentazione di metodologie e tecniche in materia;

c) definire le modalità e gli standard di riferimento per la presentazione degli elaborati relativi agli studi di impatto ambientale;

d) raccogliere e sistematizzare le informazioni relative agli esiti delle procedure svoltesi presso le altre autorità competenti;

e) procedere all'elaborazione delle informazioni raccolte, ai fini dell'ottimizzazione e della standardizzazione dei criteri e dei metodi adottati;

f) progettare modalità di informazione e comunicazione per garantire la trasparenza ed il maggior livello di partecipazione ai processi decisionali;

g) gestire l'ufficio di deposito progetti di cui all'art. 19.

3. L'organo tecnico istituito presso la Regione è costituito da un nucleo centrale che si integra, per tutte le funzioni previste ai commi 1 e 2, con le strutture regionali individuate in relazione alle diverse tipologie di opere nonché alle componenti ambientali interessate. Il nucleo centrale è responsabile del coordinamento delle funzioni di cui al comma 1, lettera a), ai fini della individuazione della struttura regionale competente in relazione alle caratteristiche dell'opera, e di cui al comma 2, lettere b), c), d), e), f) e g). La struttura regionale competente individuata è responsabile del coordinamento delle funzioni di cui al comma 1, lettere b) e c), e di cui al comma 2, lettera a), in raccordo con il nucleo centrale e con le altre strutture regionali interessate.

4. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'organo tecnico ha diritto di accesso ai dati ed alle informazioni in possesso del sistema informativo della Regione, nonché degli altri uffici della pubblica amministrazione.

Art. 8.

Supporto tecnico-scientifico dell'ARPA

1. Sulla base di quanto previsto dall'art. 3 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale), l'ARPA coadiuva le autorità competenti assicurando, nello svolgimento delle istruttorie e nelle attività previste dalla presente legge, il supporto tecnico-scientifico, anche mediante l'utilizzo del patrimonio di conoscenze acquisite nello svolgimento dei compiti di istituto.

2. L'ARPA assicura altresì il controllo delle condizioni previste per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui alla presente legge.

Art. 9.

Soggetti interessati

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, sono individuati come soggetti interessati ai progetti sottoposti alla procedura di VIA:

a) le province, i comuni e le comunità montane, nel caso di progetti di competenza regionale;

b) i comuni e le comunità montane, nel caso di progetti di competenza provinciale;

c) la comunità montana, nel caso di progetti di competenza comunale;

d) l'ente di gestione dell'area protetta, nel caso di progetti ricadenti almeno parzialmente sul territorio dell'area stessa;

e) l'azienda sanitaria locale (ASL) competente;

f) i soggetti titolari della funzione di rilascio delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri o degli altri atti di analogia natura, da acquisire al fine della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o dell'intervento, con particolare riferimento alle autorizzazioni di carattere ambientale ed urbanistico.

2. Gli enti locali territoriali di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono individuati con i seguenti criteri:

a) nel caso di opere puntuali, l'ente sede dell'opera e degli impianti connessi;

b) nel caso di opere lineari, gli enti attraversati dall'opera e quelli interessati da opere e interventi connessi.

3. L'autorità competente decide il coinvolgimento di altri soggetti territoriali o istituzionali, anche a seguito di loro motivata richiesta, in casi di particolare rilevanza con riferimento alle ricadute degli impatti ambientali individuati nel corso della procedura.

Art. 10.

Fase di verifica

1. Per i progetti sottoposti alla fase di verifica ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 4, il proponente presenta all'autorità competente una specifica domanda corredata di:

a) gli elaborati relativi al progetto preliminare;

b) una relazione contenente:

1) l'inquadramento dell'opera o intervento proposti nella programmazione, pianificazione e normativa ambientale vigenti;

2) i dati e le informazioni di carattere ambientale, territoriale e tecnico, in base ai quali sono stati individuati e valutati i possibili effetti che il progetto può avere sull'ambiente e le misure che si intendono adottare per ottimizzare l'inserimento nell'ambiente e nel territorio circostante, con riferimento alle soluzioni alternative tecnologiche e localizzative considerate ed alla scelta compiuta;

c) l'elenco delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri o degli altri atti di analogia natura, da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento.

2. Contestualmente agli adempimenti di cui al comma 1, il proponente deposita copia degli elaborati sopra specificati presso l'ufficio di deposito di cui all'art. 19, al fine dell'informazione e della partecipazione dei cittadini alla fase di verifica. L'autorità competente dà notizia dell'avvenuto deposito nelle forme di pubblicità ordinaria da essa previste. Gli elaborati rimangono a disposizione per la consultazione del pubblico per trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito.

3. L'autorità competente, sentiti i soggetti interessati di cui all'art. 9 e valutate le osservazioni pervenute, sulla base degli elementi di verifica di cui all'allegato E, si pronuncia sulla necessità di sottoporre il progetto alla fase di valutazione di cui all'art. 12, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione di cui al comma 2. Trascorso il termine suddetto, in assenza di pronuncia dell'autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla fase di valutazione. Ove occorra, l'autorità competente subordina l'esclusione dalla fase di valutazione a specifiche condizioni da ritenersi vincolanti ai fini dei successivi provvedimenti necessari alla realizzazione dell'intervento.

4. Per i progetti compresi negli allegati B1, B2 e B3, non ricadenti, neppure parzialmente, in aree protette, qualora ricorrano le condizioni di esclusione dalla procedura di VIA previste dall'allegato C o contenute nei piani e programmi studiati ed organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale di cui all'art. 20, comma 5, il proponente correda le istanze delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri o degli altri atti di analogia natura, necessarie per la realizzazione del progetto medesimo, di apposita dichiarazione nella quale certifica la sussistenza delle condizioni di esclusione. La suddetta dichiarazione costituisce condizione di procedibilità delle istanze di cui al presente comma.

5. Presso l'autorità competente è istituito un registro, disponibile per la consultazione da parte del pubblico, contenente l'elenco dei progetti sottoposti a verifica unitamente al relativo esito.

Art. 11.

Fase di specificazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale

1. Il proponente ha facoltà di richiedere all'autorità competente l'avvio di una fase preliminare alla redazione dello studio di impatto ambientale di cui all'art. 5, finalizzata alla specificazione dei contenuti di cui all'allegato D e del loro livello di approfondimento.

2. Per l'avvio della fase di cui al comma 1, il proponente presenta apposita istanza, corredata degli elaborati relativi al progetto preliminare e di una relazione che, sulla base dell'identificazione degli impatti ambientali attesi, definisce il piano di lavoro per la redazione dello studio di impatto ambientale e le metodologie che intende adottare per l'elaborazione delle informazioni che in esso saranno contenute ed il relativo livello di approfondimento. L'istanza è corredata inoltre dell'elenco delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri o degli altri atti di analogia natura, da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento. È facoltà del proponente, nel presentare la documentazione, far riferimento a quanto già presentato durante la fase di verifica, ove espletata.

3. L'autorità competente convoca il proponente e, ove occorra per gli approfondimenti del caso, i soggetti interessati in relazione alle caratteristiche del progetto, tra quelli indicati all'art. 9, per un con-

fronto su quanto presentato a corredo dell'istanza di cui al comma 2. Valutati gli elementi emersi dal contraddittorio, l'autorità competente esprime il parere entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza stessa. Trascorso tale termine in assenza di pronuncia dell'autorità competente, è facoltà del proponente presentare lo studio di impatto ambientale secondo il piano di lavoro proposto.

4. Lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti informazioni:

a) la descrizione delle principali alternative tecnologiche e localizzative considerate, inclusa l'ipotesi di non realizzazione del progetto, e la giustificazione della scelta compiuta;

b) la descrizione del progetto, con indicazione dei parametri ubicativi, dimensionali e strutturali, e le finalità dello stesso;

c) la descrizione dei potenziali effetti sull'ambiente, anche con riferimento a parametri e standard previsti dalla normativa ambientale, nonché ai piani di utilizzazione del territorio;

d) la rassegna delle relazioni esistenti tra l'opera proposta e le norme in materia ambientale, nonché i piani di utilizzazione del territorio;

e) la descrizione delle misure previste per eliminare o ridurre gli effetti sfavorevoli sull'ambiente.

Art. 12.

Fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale

1. Per i progetti sottoposti alla fase di valutazione, il proponente presenta all'autorità competente domanda di pronuncia di compatibilità ambientale, unitamente a:

a) due copie degli elaborati relativi al progetto definitivo e al progetto preliminare, corredati dello studio di impatto ambientale e della sintesi in linguaggio non tecnico, unitamente all'elenco delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri o degli altri atti di analoga natura, da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o dell'intervento, recando menzione delle istanze eventualmente già presentate, con facoltà di far riferimento a quanto già presentato durante le fasi precedenti, ove espletate;

b) le copie degli elaborati tecnici di interesse e della sintesi in linguaggio non tecnico, per i soggetti interessati di cui all'art. 9, comma 1, lettere e) ed f), ai fini del coordinamento delle procedure di cui all'art. 13.

2. Contestualmente il proponente:

a) deposita, presso l'apposito ufficio dell'autorità competente di cui all'art. 19, copia degli elaborati progettuali di cui al comma 1, lettera a), dello studio di impatto ambientale e della sintesi in linguaggio non tecnico, che rimangono a disposizione ai fini della consultazione da parte del pubblico per quarantacinque giorni;

b) dà avviso dell'avvenuto deposito di cui alla lettera a), a propria cura e spese, su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale, mediante un annuncio redatto in conformità alle direttive regionali e, in attesa della loro emanazione, secondo lo schema indicato dalla circolare del Ministero dell'ambiente dell'11 agosto 1989;

c) invia, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, copia degli elaborati progettuali di cui al comma 1, lettera a), dello studio di impatto ambientale e della sintesi in linguaggio non tecnico, alle province, ai comuni e agli enti di gestione delle aree protette interessati ai sensi dell'art. 9, che esprimono i rispettivi pareri entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.

3. L'attuazione degli adempimenti di cui al comma 2 determina l'inizio della fase valutativa che si svolge secondo le modalità definite nell'art. 13 ed è finalizzata all'espressione del giudizio di compatibilità ambientale, comprensivo delle autorizzazioni ambientali ed urbanistiche necessarie alla realizzazione del progetto, nonché all'eventuale rilascio coordinato di ulteriori provvedimenti. Il giudizio di compatibilità ambientale è elaborato alla luce degli approfondimenti tecnici, delle risultanze delle conferenze di servizi e dell'eventuale inchiesta pubblica o del confronto con il proponente, nonché delle osservazioni del pubblico. Tale giudizio è espresso, anche in assenza dei pareri di cui al comma 2, lettera c), improrogabilmente entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di avvenuto deposito di cui al comma 2, lettera a), che fa fede ai fini dei termini previsti nella presente fase procedurale, fatto salvo quanto previsto al comma 6 e all'art. 14, comma 5.

4. Nei casi in cui è necessario procedere ad accertamenti ed indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni dandone comunicazione al proponente.

5. In materia di lavori pubblici il giudizio di compatibilità ambientale è reso nei termini previsti dall'art. 7, comma 5, della legge n. 109/1994, come modificato dall'art. 1, comma 59, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

6. L'autorità competente può richiedere al proponente, in una unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata, con l'indicazione di un termine per la risposta. Il proponente può, di propria iniziativa, fornire integrazioni alla documentazione presentata. L'autorità competente, ove ritenga rilevante per il pubblico la conoscenza dei contenuti delle integrazioni, dispone che il proponente depositi copia delle stesse presso l'ufficio preposto di cui all'art. 19 e dia avviso dell'avvenuto deposito secondo le modalità di cui al comma 2, lettera b). Il giudizio di compatibilità ambientale è espresso entro il termine di novanta giorni dalla trasmissione della documentazione integrativa. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alle richieste di integrazioni o ritiri la domanda, non si procede all'ulteriore corso della valutazione.

7. Qualora il giudizio di compatibilità ambientale non sia espresso nei termini fissati, il proponente segnala l'inadempienza: alla provincia per i progetti di cui all'allegato B3, oppure alla Regione per i progetti di cui agli allegati A2 e B2, oppure al presidente della Giunta regionale per i progetti di cui agli allegati A1 e B1. Tali soggetti invitano l'autorità competente ad emanare il provvedimento entro il termine di trenta giorni, trascorso il quale agiscono in via sostitutiva entro il termine di sessanta giorni.

8. Il provvedimento con cui l'autorità competente rende il giudizio di compatibilità ambientale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ed inviato al proponente, nonché ai soggetti interessati di cui all'art. 9.

9. Il provvedimento di cui al comma 8, ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per la durata definita dal provvedimento stesso e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione del progetto. Su richiesta motivata del proponente, l'autorità competente può prorogare il predetto termine. Scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata.

10. Il giudizio di compatibilità ambientale, comprensivo di eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti, per la compensazione ambientale e per i monitoraggi, costituisce presupposto vincolante per l'autorizzazione definitiva dell'opera ove non assorbita dal provvedimento recante il giudizio di compatibilità ambientale. Nel caso di iniziative promosse da autorità pubbliche il provvedimento definitivo che ne autorizza la realizzazione evidenzia la conformità delle scelte effettuate agli esiti della procedura di VIA. Negli altri casi, i progetti sono adeguati agli esiti del giudizio di compatibilità ambientale prima del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione.

Art. 13.

Istruttoria integrata della fase di valutazione e coordinamento di procedure

1. L'autorità competente pubblica la notizia dell'avvenuto deposito nel Bollettino ufficiale della Regione, invia gli elaborati di cui all'art. 12, comma 1, lettera b), ai rispettivi soggetti interessati e, ai sensi dell'art. 14, commi 1, 2 e 4-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) da ultimo modificato dall'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, indice una conferenza di servizi, ai fini di effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nella procedura di VIA o di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi ad essa connessi, nonché per acquisire autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di analoga natura anche di altre amministrazioni pubbliche.

2. Alla conferenza di servizi partecipano i soggetti istituzionali e territoriali interessati di cui all'art. 9, attraverso i rappresentanti legittimati ad esprimere definitivamente la volontà dell'amministrazione

di appartenenza. Le determinazioni concordate nella conferenza dei servizi, descritte nel verbale conclusivo della conferenza stessa, sostituiscono gli atti di rispettiva competenza.

3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, le amministrazioni che vi partecipano individuano e definiscono le autorizzazioni che saranno assorbite dal giudizio di compatibilità ambientale nonché le ulteriori procedure da coordinare nei termini previsti per l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale di cui all'art. 12, comma 3.

4. In casi eccezionali, qualora non sia possibile il rilascio coordinato di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto nei termini di cui al comma 3, la conferenza dei servizi prevede modalità e tempi per il rilascio delle autorizzazioni residue ed il coordinamento delle procedure anche oltre i termini previsti per l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale.

5. Nel caso di mancata partecipazione di una amministrazione regolarmente convocata alla conferenza o di partecipazione tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà, o ancora in caso di espressione di motivato dissenso alla conclusione del procedimento, si applicano i disposti di cui all'art. 14, commi 3, 3-bis e 4, della legge n. 241/1990.

6. L'autorità competente invita almeno una volta il proponente a partecipare alle riunioni previste per la conferenza di servizi.

7. In caso di progetti che comportino derivazione ed utilizzazione delle acque pubbliche, al fine di consentire il coordinamento della procedura stessa con quanto previsto dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, da ultimo modificato dal decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, l'autorità competente, nel caso della presentazione di progetti concorrenti di cui all'art. 7 del regio decreto suddetto, per poter effettuare il loro esame congiunto nella stessa fase valutativa, richiede ai proponenti ammessi alla concorrenza la presentazione degli elaborati prescritti dalla presente legge per la specifica tipologia del progetto, assegnando agli stessi un termine per la presentazione. Tale richiesta sospende i termini della procedura di VIA che riprendono con l'avvenuta presentazione degli elaborati richiesti.

Art. 14.

Partecipazione

1. Chiunque, tenendo conto delle caratteristiche del progetto e della sua localizzazione, intenda fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, ha facoltà di presentare in forma scritta all'autorità competente osservazioni, ivi comprese informazioni o contributi tecnico-scientifici, nei termini seguenti:

a) per la fase di verifica, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito di cui all'art. 10, comma 2;

b) per la fase di valutazione, entro quarantacinque giorni dalla data di avvenuto deposito di cui all'art. 12, comma 2, lettera a).

2. Le osservazioni di cui al comma 1 sono messe a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine della procedura di VIA. I provvedimenti conclusivi delle fasi di verifica e di valutazione danno conto delle osservazioni pervenute.

3. L'autorità competente può disporre lo svolgimento di una inchiesta pubblica, da aprirsi entro venti giorni dalla data di avvenuto deposito di cui all'art. 12, comma 2, lettera a), e da concludersi con una relazione sui lavori svolti almeno trenta giorni prima del termine per l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale di cui all'articolo 12, comma 3. L'autorità competente individua la sede in cui si svolge l'inchiesta pubblica in modo da favorire la massima partecipazione e ne nomina il presidente che è assistito da tre esperti di comprovata competenza nel settore, designati rispettivamente dal presidente della Giunta regionale, dal presidente della provincia e dal sindaco del comune interessati. Chiunque può fornire contributi di valutazione sul piano scientifico e tecnico attraverso la presentazione di memorie scritte inerenti la realizzazione dell'intervento e le sue conseguenze sul piano ambientale. Il presidente dell'inchiesta pubblica, d'intesa con gli esperti, decide sull'ammissibilità delle memorie in base agli argomenti trattati e svolge audizioni con gli enti ed i privati che hanno presentato le memorie ammesse, anche invitando il proponente.

4. Il proponente, qualora non abbia luogo l'inchiesta pubblica di cui al comma 3, può, anche su propria richiesta, essere invitato prima della conclusione della procedura ad un confronto con i soggetti che hanno presentato osservazioni. Il verbale dell'incontro è acquisito e

valutato ai fini del giudizio di compatibilità ambientale di cui all'art. 12, comma 3. Resta ferma la facoltà dell'autorità competente di attivare momenti di informazione allargata e di pubblico dibattito cui è invitato il proponente.

5. Quando il proponente intende modificare gli elaborati presentati in relazione alle osservazioni, ai rilievi emersi nell'ambito dell'inchiesta pubblica oppure nel corso del confronto di cui al comma 4, ne fa richiesta all'autorità competente, indicando il tempo necessario. La richiesta interrompe i termini della fase di valutazione: in questo caso l'autorità competente esprime il giudizio di compatibilità ambientale entro novanta giorni dalla presentazione degli elaborati modificati. L'autorità competente, ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti, dispone che il proponente attui le disposizioni di cui all'art. 12, comma 2.

Art. 15.

Attuazione dei progetti

1. In relazione alle caratteristiche dell'opera o dell'intervento sottoposti alla procedura di VIA, l'autorità competente può stabilire, nell'ambito del provvedimento recante il relativo giudizio di compatibilità ambientale, l'attivazione di protocolli d'intesa tra i soggetti coinvolti nelle diverse fasi di realizzazione, esercizio ed eventuale chiusura degli impianti e recupero dell'area interessata, ai fini di garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nel giudizio di compatibilità ambientale ed il conseguimento del più elevato livello di protezione ambientale e di funzionalità dell'intervento stesso.

Art. 16.

Impatti ambientali interregionali

1. Nel caso di progetti di interventi e di opere sottoposti alla procedura di VIA che risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, l'autorità competente effettua la procedura di VIA ed esprime il giudizio di compatibilità ambientale d'intesa con le regioni cointeressate.

2. Nel caso di progetti di interventi e di opere sottoposti alla procedura di VIA che possano avere impatti ambientali rilevanti su regioni confinanti, l'autorità competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri di tali regioni, nonché degli enti locali territoriali interessati dagli impatti.

Art. 17.

Impatti ambientali transfrontalieri

1. Nel caso di progetti di interventi e di opere sottoposti alla procedura di VIA che possano avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro stato, l'autorità competente informa il Ministero dell'ambiente per l'adempimento degli obblighi di cui alla convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, stipulata ad Espoo il 25 febbraio 1991, ratificata con la legge 3 novembre 1994, n. 640. L'informazione è estesa anche alla Regione, qualora questa non coincida con l'autorità competente.

Art. 18.

Partecipazione della Regione alle procedure di VIA di competenza statale

1. Al fine della partecipazione alle procedure di VIA di competenza statale previste dalla normativa vigente, la Regione esprime il proprio parere al Ministero dell'ambiente con deliberazione della Giunta, avvalendosi del proprio organo tecnico così come individuato all'art. 7, con il supporto dell'ARPA.

2. Al fine di effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nella procedura di VIA di cui al comma 1, la Giunta regionale indice una conferenza di servizi, cui partecipano i soggetti istituzionali interessati individuati secondo i criteri di cui all'art. 9. Sono altresì invitati a partecipare alla conferenza i soggetti titolari della funzione di rilascio delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri o degli altri atti di analogia natura, da acquisire per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o intervento, al solo fine di consultazione preliminare. Durante la conferenza di servizi sono acquisiti i pareri degli enti locali territoriali interessati.

3. L'organo tecnico della Regione può richiedere al proponente ulteriori copie della documentazione trasmessa da inviare a fini istruttori all'ARPA ed alle province e ASL interessate.

4. La Giunta regionale garantisce l'informazione e la partecipazione dei cittadini e, in accordo con il Ministero dell'ambiente, può promuovere momenti di informazione allargata e di pubblico dibattito, audizioni, inchieste pubbliche.

Art. 19.

Ufficio di deposito progetti

1. L'ufficio di deposito dei progetti e degli studi di impatto ambientale, individuato presso le autorità competenti, assolve le funzioni di raccogliere, archiviare e mettere a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, con le modalità e i tempi stabiliti dalla presente legge:

- a) la documentazione presentata dal proponente per la procedura di VIA;
- b) le osservazioni presentate dal pubblico;
- c) i provvedimenti conclusivi della fase di verifica;
- d) i provvedimenti recanti i giudizi di compatibilità ambientale;

e) il registro contenente l'elenco dei progetti sottoposti a verifica unitamente al relativo esito.

2. L'ufficio di deposito istituito presso la Regione assolve inoltre alle funzioni di:

a) raccogliere, archiviare e mettere a disposizione per la consultazione da parte del pubblico la documentazione presentata dal proponente per la procedura statale di VIA e i relativi pareri espressi dalla Regione, nonché i provvedimenti statali conclusivi;

b) raccogliere, archiviare e mettere a disposizione per la consultazione a fini scientifici e didattici, compatibilmente con le disposizioni vigenti in materia, la documentazione presentata dal proponente, relativa ai progetti sottoposti a procedura di VIA di competenza regionale e statale;

c) raccogliere, archiviare e mettere a disposizione per la consultazione da parte del pubblico i provvedimenti conclusivi della fase di verifica e quelli recanti i giudizi di compatibilità ambientale, emessi dalle province e dai comuni in qualità di autorità competenti.

3. A chiunque ne faccia richiesta, è fornita copia della sintesi in linguaggio non tecnico, secondo le modalità regolamentate dalla normativa regionale vigente. La richiesta di copia degli elaborati progettuali e dello studio di impatto ambientale depositati, è inoltrata direttamente al proponente.

4. Al fine dell'individuazione dell'ufficio di deposito è facoltà dei comuni, in qualità di autorità competente, concludere tra loro accordi per la gestione in forma associata del servizio.

Art. 20.

Compatibilità ambientale di piani e programmi

1. Gli strumenti di programmazione e pianificazione, che rientrano nel processo decisionale relativo all'assetto territoriale e che costituiscono il quadro di riferimento per le successive decisioni d'autorizzazione, sono predisposti in coerenza con gli obiettivi di tutela ambientale stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali, delle normative comunitarie, delle leggi e degli atti di indirizzo nazionali e regionali, e sono studiati ed organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale.

2. Al fine di evidenziare il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, i piani e i programmi di cui al medesimo comma e le loro varianti sostanziali contengono all'interno della relazione generale le informazioni relative all'analisi di compatibilità ambientale come specificate all'allegato F. L'analisi condotta valuta gli effetti, diretti e indiretti, dell'attuazione del piano o del programma sull'uomo, la fauna, la flora, il suolo e il sottosuolo, le acque superficiali e sotterranee, l'aria, il clima, il paesaggio, l'ambiente urbano e rurale, il patrimonio storico, artistico e culturale, e sulle loro reciproche interazioni, in relazione al livello di dettaglio del piano o del programma e fornisce indicazioni per le successive fasi di attuazione.

3. L'adozione e l'approvazione dei piani e programmi di cui al comma 1, da parte delle autorità preposte, avviene anche alla luce delle informazioni e delle valutazioni di cui al comma 2.

4. Agli effetti della presente legge, qualunque soggetto può presentare all'autorità preposta all'approvazione dello strumento di pianificazione o programmazione osservazioni in ordine alla compatibilità ambientale, nel periodo di pubblicazione previsto dalla normativa di competenza. Tale autorità assume il provvedimento di competenza tenendo conto anche delle osservazioni pervenute.

5. I piani e programmi studiati ed organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale possono prevedere condizioni di esclusione automatica dalla procedura di VIA di progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3, non ricadenti, neppure parzialmente, in aree protette, come previsto dall'art. 10, comma 4, nonché criteri per l'autorità competente da utilizzare nella fase di verifica di cui all'art. 10, commi 1, 2 e 3. Tali piani e programmi possono altresì prevedere di sottoporre alla procedura di VIA tipologie di opere o interventi non incluse negli allegati A1, A2, B1, B2 e B3, in relazione alla particolare sensibilità ambientale di un territorio; in questo caso l'autorità preposta all'adozione e approvazione dello strumento notifica alla Regione le decisioni assunte al fine di consentire gli adempimenti di cui all'art. 23, comma 6.

Art. 21.

Sanzioni

1. Gli atti che consentono in via definitiva la realizzazione delle opere e degli interventi, adottati in violazione delle disposizioni di cui all'art. 4, sono nulli.

2. Nei casi di interventi od opere realizzati senza l'effettuazione della procedura di VIA, l'autorità competente dispone la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

3. Qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da comportare variazioni rispetto al giudizio di compatibilità ambientale, l'autorità competente impone al proponente l'adeguamento dell'opera o dell'intervento. Qualora tale adeguamento non risulti più possibile, l'autorità competente adotta ulteriori prescrizioni al fine di garantire comunque la compatibilità ambientale dell'opera o dell'intervento. Decorso il termine assegnato per l'adeguamento, l'autorità competente adotta i provvedimenti di cui al comma 2.

4. L'autorità competente adotta in ogni caso i provvedimenti di cui al comma 2, ove non risulti più possibile, neppure a seguito di ulteriori prescrizioni di adeguamento, garantire la compatibilità ambientale dell'opera o intervento.

5. Nei casi previsti dal comma 3, l'autorità competente può ordinare l'immediata sospensione dei lavori con effetto fino all'adozione del successivo provvedimento.

6. Resta salva l'applicazione di sanzioni previste dalle norme vigenti.

Art. 22.

Disposizione finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 50 milioni per l'anno finanziario 1998, di lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1999 e di lire 800 milioni per l'anno 2000.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1998 e seguenti sono istituiti i seguenti capitoli con la dotazione finanziaria a fianco indicata:

a) spese della Regione relative ad attività di informazione e di pubblicità, di promozione della formazione, all'attivazione di borse di studio per l'attuazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale, con dotazione di lire 50 milioni in termini di competenza e di cassa per l'anno 1998, di lire 300 milioni per l'anno 1999 e di lire 200 milioni per l'anno 2000;

b) spese connesse ad attività tecniche e scientifiche per l'attuazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale, con la dotazione per memoria per l'anno 1998, di lire 200 milioni per l'anno 1999 e di lire 100 milioni per l'anno 2000;

c) contributi ad enti locali della Regione relativi alle attività necessarie per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale, con dotazione per memoria per l'anno 1998, di lire 500 milioni per l'anno 1999 e di lire 500 milioni per l'anno 2000.

3. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede con riduzione degli stanziamenti iscritti, in termini di competenza e di cassa, al capitolo 15960 del bilancio della Regione per l'anno 1998; riduzione di lire 1.000 milioni dal capitolo 15910 del bilancio pluriennale 1998-1999, relativamente all'anno 1999 e riduzione di lire 800 milioni dal capitolo 15910 del bilancio pluriennale 1998-1999, relativamente all'anno 2000.

Art. 23.

Disposizioni transitorie e finali

1. Ai fini dello svolgimento delle competenze di cui alla presente legge, la Regione, le province, i comuni singoli o in forma associata, quali autorità competenti, entro la data di entrata in vigore della presente legge, provvedono a:

- a) individuare l'ufficio di deposito dei progetti;
- b) individuare l'organo tecnico di cui all'art. 7, definendone l'organizzazione e le modalità operative di funzionamento;
- c) definire le modalità operative per l'accesso da parte del proponente ai dati ed alle informazioni di cui all'art. 5, comma 3.

2. Le province ed i comuni trasmettono alla Regione nota sulle determinazioni assunte relativamente al comma 1, lettere a), b) e c).

3. In fase di prima applicazione, le linee guida di cui all'art. 7, comma 2, lettera b), sono sostituite da indicazioni a carattere generale che la Giunta regionale adotta entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte. Tali indicazioni riguardano anche criteri da utilizzare per la fase di verifica su progetti previsti da piani e programmi, già studiati ed organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale, vigenti o in procedura di approvazione alla data di pubblicazione della presente legge.

4. Sono sottoposti alle disposizioni di cui alla presente legge i progetti per i quali, alla data di pubblicazione della stessa, non sia stato avviato alcun iter procedurale finalizzato alla realizzazione dell'opera, nonché i piani e i programmi per i quali non sia stato adottato alcun atto formale per l'avvio della specifica procedura di approvazione.

5. Restano salve, limitatamente all'esaurimento delle procedure attualmente in corso, le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. In relazione al processo di completamento delle deleghe da parte della Regione ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) da ultimo modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché dei decreti previsti dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, e in ottemperanza a specifiche previsioni dei piani e dei programmi di cui all'art. 20, comma 5, la Regione provvede ad aggiornare gli allegati della presente legge attraverso una deliberazione della Giunta regionale.

7. Il Consiglio regionale, con proprie deliberazioni, procede analogamente alla modifica dei contenuti degli allegati in relazione a specifiche esigenze di tutela del territorio regionale, a seguito delle esperienze derivanti dall'attuazione della presente legge e ogni qualvolta sia necessaria un'armonizzazione con eventuali modifiche ed integrazioni della normativa comunitaria e statale.

8. La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 14 dicembre 1998

GHIGO

(Omissis).

99R0102

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1998, n. 41.

Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro.

(Pubblicata nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 50 del 17 dicembre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti alla Regione e agli enti locali in materia di mercato del lavoro.

2. Gli interventi previsti dalla presente legge sono finalizzati ad integrare, attraverso i servizi per l'impiego pubblici e privati resi sul territorio, le politiche del lavoro e le politiche formative al fine di sviluppare un mercato del lavoro aperto e trasparente che incentivi l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro.

Art. 2.

Distribuzione delle funzioni

1. Nell'ambito delle competenze di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 469/1997, la Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e valutazione del sistema regionale dei servizi pubblici per il lavoro.

2. La Regione provvede alle funzioni di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 469/1997, con l'obiettivo di incentivare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro specie con riferimento all'in-

gresso dei giovani e dei soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro, alla riqualificazione dei lavoratori che necessitano di nuove opportunità lavorative, alla valorizzazione delle occasioni di lavoro di impresa e autonomo.

3. Sono attribuite alle province:

a) la costituzione e l'organizzazione dei centri per l'impiego di cui all'art. 15;

b) le funzioni ed i compiti relativi al collocamento di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 469/1997;

c) la gestione ed erogazione dei servizi individuali e collettivi connessi alle attività di collocamento, quali l'informazione, l'orientamento, la preselezione e l'incontro fra domanda e offerta di lavoro;

d) la gestione ed erogazione dei servizi connessi alle funzioni ed ai compiti relativi alle politiche attive del lavoro conferite alla Regione ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 469/1997, fatta eccezione per quelli che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.

4. Le province esercitano le funzioni attribuite nel rispetto degli atti di indirizzo della Regione e garantendo la concertazione fra le parti sociali nelle commissioni di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 469/1997.

5. Le province, ai sensi dell'art. 4, comma 2, individuano opportuni strumenti di raccordo con gli altri enti locali presenti sul territorio al fine di rappresentare adeguatamente le esigenze delle comunità nell'ambito del comitato al lavoro e formazione professionale di cui all'art. 8, nonché per garantire la partecipazione degli stessi enti locali alla individuazione degli obiettivi e all'organizzazione dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti alle province medesime.

CAPO II

ATTI DI PROGRAMMAZIONE, DI INDIRIZZO E DI COORDINAMENTO DELLA REGIONE

Art. 3.

Programma triennale per le politiche del lavoro

1. Per favorire la realizzazione dell'integrazione di cui all'art. 1, la Giunta regionale, previo parere del comitato al lavoro e formazione professionale di cui all'art. 8, sottopone all'approvazione del Consiglio regionale, entro il 31 marzo dell'anno precedente il periodo di riferimento, la proposta del programma triennale per le politiche del lavoro in un contesto unificato con il programma triennale previsto dagli articoli 8 e 16 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale).

2. Il programma triennale attua il programma regionale di sviluppo nei settori delle politiche del lavoro e della formazione professionale indicando gli obiettivi e la strategia dell'intervento regionale nonché le risorse che si prevede di destinare in base agli stanziamenti del bilancio pluriennale della Regione.

Art. 4.

Piano annuale

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 18 della legge regionale n. 63/1995 in materia di formazione professionale, la Giunta regionale, entro il 31 gennaio approva, informata la commissione consultiva competente per materia, il piano annuale delle azioni da realizzare in materia di politiche del lavoro, con opportune specifiche ed articolazioni territoriali.

2. Il piano annuale, strumento attuativo del programma triennale, prevede le azioni, gli obiettivi e le priorità, l'entità delle risorse, i tempi di realizzazione nonché le modalità di raccordo con gli interventi in materia di formazione professionale al fine della realizzazione dell'integrazione di cui all'art. 1.

3. Il piano annuale sostituisce per quanto concerne la materia del lavoro, il piano di lavoro previsto dall'art. 8 della legge regionale 6 gennaio 1983, n. 1 (Istituzione dell'osservatorio regionale sul mercato del lavoro), la deliberazione di giunta regionale prevista dall'art. 6 della legge regionale 21 dicembre 1994, n. 67 (Interventi per l'inserimento qualificato di giovani disoccupati e di lavoratori in cassa integrazione straordinaria o ex dipendenti da aziende in crisi in cooperative già costituite o di nuova costituzione. Abrogazione della legge regionale 21 giugno 1984, n. 28, e successive modifiche ed integra-

zioni), le deliberazioni della Giunta regionale previste dall'art. 6, comma 1, e dall'art. 18 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 (Misure straordinarie per incentivare l'occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l'inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati) come modificata ed integrata dalla legge regionale 14 maggio 1997, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 «Misure straordinarie per incentivare l'occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l'inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati» e successive modifiche ed integrazioni).

Art. 5.

Progetti finalizzati

1. Sulla base delle indicazioni contenute nel piano annuale, il comitato di cui all'art. 8, predispone, anche avvalendosi dell'agenzia di cui all'art. 9, progetti finalizzati alla formazione e aggiornamento professionale degli operatori in materia di politiche del lavoro dipendenti della Regione, dell'agenzia Piemonte lavoro di cui all'art. 9, delle province, dei comuni e delle comunità montane.

2. I progetti sono deliberati dalla Giunta regionale e finanziati con specifiche risorse del bilancio regionale.

Art. 6.

Atti di indirizzo e coordinamento

1. La Giunta regionale adotta atti di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative in materia di politiche del lavoro, nei quali sono fra l'altro stabilite:

a) le modalità ed i termini di presentazione dei progetti di intervento e relative domande di finanziamento;

b) le spese ammissibili al finanziamento, le modalità di concessione, erogazione ed eventuale revoca dei finanziamenti;

c) le attività e procedure di controllo sugli interventi finanziati nonché le modalità di valutazione dei risultati occupazionali conseguiti.

CAPO III

ORGANISMI REGIONALI E AGENZIA PIEMONTE LAVORO

Art. 7.

Commissione regionale di concertazione

1. Presso la Regione è istituita la commissione regionale di concertazione, quale sede concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche regionali del lavoro e della formazione professionale.

2. La commissione:

a) formula proposte ed esprime parere obbligatorio in ordine agli atti programmatici di cui agli articoli 3 e 4;

b) propone l'istituzione di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale per i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ovvero nelle liste di mobilità;

c) assume iniziative per favorire l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici di cui all'art. 5, comma 1, lettera h) della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro);

d) propone interventi volti a favorire l'inserimento nel lavoro di soggetti in condizione di svantaggio personale e sociale;

e) esamina ed approva i progetti di contratti di formazione-lavoro e di piani di inserimento professionale;

f) stabilisce i criteri di priorità, verifica ed approva i progetti di pubblica utilità ed i lavori socialmente utili ai sensi del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'art. 22 della legge 21 giugno 1997, n. 196);

g) assume iniziative per l'attuazione di programmi di preselezione che favoriscano l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;

h) approva le liste di mobilità e determina le modalità di cancellazione dalle stesse;

i) esamina i ricorsi presentati avverso le decisioni assunte dalla commissione istituita ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 469/1997;

l) svolge tutti gli altri compiti attribuiti alla soppressa commissione regionale per l'impiego compatibili con le disposizioni della presente legge.

3. La commissione è composta da:

a) il presidente della Giunta regionale o dall'assessore da lui delegato con funzioni di presidente;

b) il consigliere di parità nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro);

c) sei componenti effettivi e sei supplenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale;

d) sei componenti effettivi e sei supplenti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale.

4. La commissione, costituita con decreto del presidente della Giunta regionale, rimane in carica per la durata di tre anni.

5. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza del 50 per cento più uno dei componenti. I supplenti non si computano a tale effetto se sono presenti i relativi componenti effettivi. La commissione decide a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto. In caso di parità prevale il voto del presidente.

6. Con regolamento interno, la commissione può articolarsi in sottocommissioni per la trattazione di specifiche tematiche, purché sia garantita la pariteticità dei componenti di cui al comma 3, lettere c) e d).

7. Partecipano alle riunioni della commissione e delle sottocommissioni, senza diritto di voto, il responsabile della struttura regionale competente in materia di lavoro e formazione professionale e il direttore dell'Agenzia Piemonte lavoro.

8. Un dirigente della struttura regionale competente in materia di lavoro e formazione professionale svolge le funzioni di segretario. Il supporto di segreteria è assicurato dalla stessa struttura regionale.

9. La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, informata la commissione consiliare competente per materia, individua le funzioni di carattere amministrativo-gestionale di competenza della commissione regionale di concertazione che possono essere svolte a livello provinciale e, previo parere della commissione regionale di concertazione e del comitato di cui all'art. 8, le attribuisce alle province.

10. Le funzioni attribuite alle province, ai sensi del comma 9, sono esercitate tramite le commissioni tripartite permanenti istituite ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 469/1997.

Art. 8.

Comitato al lavoro e formazione professionale

1. Al fine di rendere effettiva sul territorio l'integrazione fra le politiche del lavoro, i servizi per il lavoro, le politiche della formazione, a scala regionale e locale, è istituito, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 469/1997, il comitato al lavoro e formazione professionale, in seno alla conferenza permanente Regione - Autonomie locali prevista con legge regionale, composto da non più di diciotto membri, rappresentanti istituzionali della Regione, delle province, dei comuni e delle comunità montane.

2. Il comitato esprime parere sui programmi regionali delle politiche del lavoro e della formazione, sui piani di cui all'art. 4, sulla proposta degli standard qualitativi di cui all'art. 9, comma 3, lettera c). Il comitato formula altresì proposte alla Giunta regionale, ai comuni e alle comunità montane finalizzate allo sviluppo dell'integrazione fra le politiche del lavoro, i servizi per il lavoro, le politiche formative.

3. Partecipano alle riunioni del comitato, senza diritto di voto, il responsabile della struttura regionale competente in materia di lavoro e formazione professionale e il direttore dell'Agenzia Piemonte lavoro.

4. Il supporto di segreteria del comitato è assicurato dalla struttura regionale competente in materia di lavoro e formazione professionale.

Art. 9.

Agenzia Piemonte Lavoro. Funzioni e compiti

1. È istituita l'Agenzia Piemonte lavoro, con sede in Torino, quale ente strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica pubblica, avente autonomia patrimoniale e contabile, nell'ambito delle risorse ad essa assegnate dal bilancio regionale.

2. Lo statuto dell'Agenzia è approvato con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta, previo parere della Commissione di cui all'art. 7 e del comitato di cui all'art. 8.

3. L'Agenzia ha funzioni di assistenza tecnica e monitoraggio nelle materie di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 469/1997. In particolare esercita i compiti di:

a) collaborazione al raggiungimento dell'integrazione tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative nel rispetto delle attribuzioni proprie delle province e della commissione di cui all'art. 7;

b) supporto alla programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione delle politiche regionali del lavoro;

c) proposta alla Giunta regionale degli standard qualitativi dei servizi;

d) monitoraggio e valutazione dei servizi per il lavoro sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale;

e) definizione e proposta di azioni innovative per la qualificazione dei servizi.

4. L'Agenzia garantisce l'interconnessione e l'integrazione tra il Sistema informativo lavoro (SIL) di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 469/1997 e il Sistema informativo regionale per il lavoro di cui all'art. 14.

5. L'Agenzia esercita compiti di assistenza tecnica alle province, ai comuni e alle comunità montane, su richiesta dei medesimi, per la progettazione e valutazione di programmi e di interventi connessi alle politiche ed ai servizi per il lavoro.

6. L'Agenzia può esercitare a titolo oneroso attività di prestazioni di servizi di consulenza a favore di privati in materie attinenti al mercato del lavoro ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 469/1997, secondo le direttive stabilite dalla Giunta regionale.

Art. 10.

Organi dell'Agenzia

1. Sono organi dell'Agenzia Piemonte lavoro il direttore e il Collegio dei revisori dei conti.

2. Il direttore è nominato dal presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta tra persone in possesso del diploma di laurea e di comprovata professionalità ed esperienza nella direzione di organizzazioni complesse.

3. Il rapporto di lavoro è regolato da contratto di diritto privato di durata quadriennale rinnovabile ed a tempo pieno. I contenuti di tale contratto sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. Il trattamento economico complessivo non può superare quello dei direttori regionali di cui alla legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale). L'incarico è incompatibile con ogni altra attività professionale e con cariche elettive pubbliche.

4. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e svolge le funzioni previste dallo statuto.

5. Il Collegio dei revisori dei conti viene costituito con provvedimento del presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della stessa ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti iscritti al registro dei revisori contabili. Un membro effettivo ed uno supplente sono designati dall'Unione delle province piemontesi (UPP). Il Collegio dura in carica tre anni.

6. Il Collegio dei revisori dei conti controlla la gestione amministrativa e finanziaria dell'Agenzia e svolge le altre funzioni previste dallo statuto.

Art. 11.

Organizzazione dell'Agenzia e vigilanza

1. La struttura organizzativa e la dotazione organica dell'Agenzia sono definite con deliberazione della giunta regionale.

2. Il trattamento giuridico, economico, di previdenza e quiescenza del personale è regolato dalle disposizioni relative ai dipendenti regionali.

3. Per lo svolgimento di funzioni progettuali, di studio e di ricerca, l'Agenzia può stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato di durata non superiore a quella del direttore dell'Agenzia o di collaborazione coordinata e continuativa con esperti esterni. Ai medesimi fini può stipulare convenzioni con società, enti qualificati, camere di commercio ed università.

4. Il personale, assunto con contratto di diritto privato, già in servizio presso l'Agenzia dell'impiego del Piemonte e trasferito alla Regione ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 469/1997, è assegnato all'Agenzia Piemonte lavoro fino alla scadenza del relativo contratto di lavoro.

5. La giunta regionale, entro sessanta giorni dalla definizione della dotazione organica dell'Agenzia, previo confronto con le organizzazioni sindacali, determina le procedure per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro del personale di cui al comma 4 in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 469/1997, mediante concorsi specifici, correlati alla qualifica funzionale al titolo di studio posseduto. Il personale che a seguito delle procedure concorsuali risulti idoneo è assegnato all'Agenzia Piemonte lavoro e inquadrato nel ruolo organico dell'Agenzia medesima in base alla qualifica e al profilo professionale acquisito con i predetti concorsi. I contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati fino alla conclusione delle procedure concorsuali.

6. La vigilanza sull'Agenzia è esercitata dalla giunta regionale secondo le disposizioni dello statuto. Sono in ogni caso sottoposti all'approvazione della Giunta i seguenti atti:

- a) il bilancio preventivo e il piano annuale d'attività;
- b) gli impegni di spesa pluriennali;
- c) il conto consuntivo;
- d) l'acquisizione e l'alienazione dei beni immobili.

CAPO IV

SERVIZI REGIONALI E LOCALI

Art. 12.

Funzioni regionali

1. La Regione svolge le funzioni in materia di politiche del lavoro di cui all'art. 2, comma 1, attraverso l'apposita struttura prevista ai sensi della legge regionale n. 51/1997, col supporto della commissione di cui all'art. 7, del comitato di cui all'art. 8 e dell'Agenzia di cui all'art. 9, per le rispettive competenze.

2. Nel rispetto del disposto di cui l'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 51/1997, la Regione può affidare studi e ricerche in materia di politiche del lavoro e di formazione professionale a soggetti pubblici o privati.

3. Nulla è innovato in ordine all'Osservatorio sul mercato del lavoro di cui alla legge regionale n. 1/1983, salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge.

Art. 13.

Adempimenti regionali in materia di ammortizzatori sociali

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, compatibilmente con gli effetti derivanti dall'organica revisione degli ammortizzatori sociali, presso la Regione si svolge l'esame congiunto previsto dalle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria e per la dichiarazione di mobilità del personale. La Regione promuove altresì gli accordi finalizzati ai contratti di solidarietà.

2. Per le procedure che richiedono un successivo atto del Ministero del lavoro, ossia per le istanze di riconoscimento dell'integrazione salariale straordinaria e per le istanze di riconoscimento del con-

tratto di solidarietà, il presidente della giunta regionale o l'assessore da lui delegato esprime il parere di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 469/1997 nei termini richiesti dalle norme vigenti.

3. Decorsi i termini stabiliti dalle norme per effettuare l'esame congiunto di cui al comma 1 o per formulare il parere di cui al comma 2, le procedure si intendono validamente esperite.

4. Presso la Regione si svolge il confronto previsto dall'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), così come sostituito dall'art. 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

5. La Regione e le province, negli ambiti di rispettiva competenza, ai fini della riqualificazione professionale e del ricollocamento presso altre amministrazioni, provvedono alla formazione e gestione degli elenchi del personale in disponibilità di cui all'art. 35-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993, così come integrato dall'art. 21 del decreto legislativo n. 80/1998.

Art. 14.

Sistema informativo regionale per il lavoro

1. Il sistema informativo regionale per il lavoro è parte integrante del sistema informativo regionale (SIRE) e riguarda l'acquisizione ed elaborazione nonché la congruità dei dati relativi ai flussi di domanda ed offerta di lavoro e le dinamiche della popolazione che studia o che si forma professionalmente sul territorio della Regione.

2. Le province, i comuni e le comunità montane, nel quadro del sistema informativo regionale e nel rispetto delle indicazioni dell'organo tecnico di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 469/1997, possono sviluppare banche dati e sistemi informativi funzionali ai bacini locali del lavoro, stabilendo protocolli di scambio dei dati a livello nazionale e regionale.

3. Nell'ambito del sistema è attivato il servizio di informazione per fornire oltre che alla Regione ed agli enti citati al comma 2, in relazione alle loro specifiche funzioni, anche a tutti i soggetti interessati ogni utile dato in materia di istruzione, formazione, orientamento e lavoro.

4. Le imprese di fornitura di lavoro temporaneo e i soggetti autorizzati alla mediazione fra domanda ed offerta di lavoro possono accedere alle banche dati del sistema informativo, previa stipula di apposite convenzioni, anche a titolo oneroso.

5. La Regione può stipulare convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel rispetto delle indicazioni dell'organo tecnico di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 469/1997 per la gestione e l'implementazione di parti del proprio sistema quali componenti del Sistema informativo lavoro - SIL.

Art. 15.

Centri per l'impiego

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, sentita l'UPP, definisce i bacini provinciali per l'istituzione dei centri per l'impiego, tenendo conto del limite minimo di abitanti previsto dall'art. 4, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 469/1997, delle esigenze socio-geografiche di utenza, della specificità della città capoluogo di Regione.

2. Sulla base delle determinazioni di cui al comma 1, le province istituiscono ed organizzano entro il 31 dicembre 1998 proprie strutture denominate «Centri per l'impiego».

3. Attraverso tali strutture le province, al fine di incrementare l'occupazione ed incentivare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, erogano:

- a) i servizi relativi alle funzioni ed ai compiti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 469/1997, in materia di collocamento;
- b) i servizi connessi alle funzioni ed ai compiti relativi alle politiche attive del lavoro di cui all'art. 2, comma 3, lettera d);

c) i servizi di informazione sui provvedimenti volti ad assistere le iniziative di nuova imprenditorialità previsti dalla legislazione statale e regionale;

d) i servizi di rilevazione sul fabbisogno di lavoro e di formazione finalizzati a favorire l'ingresso nel mondo del lavoro, in particolare dei giovani e dei soggetti svantaggiati, anche attraverso adeguate informazioni sui programmi di intervento predisposti dagli organi competenti;

e) i servizi connessi alla realizzazione degli interventi indicati nel piano annuale di cui all'art. 4;

f) altri servizi definiti dalle province nell'ambito degli indirizzi formulati dalla Regione anche allo scopo di realizzare l'integrazione di cui all'art. 1, con opportune iniziative finalizzate all'orientamento scolastico e professionale di informativa sui corsi di formazione e di riqualificazione professionale.

4. Allo scopo di ampliare l'offerta di servizi agli utenti in relazione a specifici bisogni locali specie in materia di progettazione di iniziative e di interventi integrati per lo sviluppo locale le province possono stipulare convenzioni con i comuni singoli od associati nell'ambito del bacino, o con apposite agenzie da essi costituite.

5. Ai comuni che si associano per le finalità previste al comma 4, sono riconosciuti i benefici previsti ai sensi di legge.

6. Le province, mediante apposite convenzioni, possono utilizzare all'interno dei centri per l'impiego il personale della formazione professionale dipendente degli enti di cui all'art. 1, comma 2 della legge 14 febbraio 1987, n. 40 (Norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative) che abbia partecipato, con esito positivo, ai corsi di riqualificazione previsti dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione). Analogamente può operarsi nei confronti del personale delle agenzie di cui all'art. 11 della legge regionale n. 63/1995 che abbia partecipato, con esito positivo, a specifici corsi di riqualificazione.

7. I centri per l'impiego svolgono i compiti connessi con l'alimentazione del Sistema informativo regionale del lavoro di cui all'art. 14 e del SIL.

8. Nulla è innovato per quanto riguarda gli oneri per la fornitura dei locali necessari per il funzionamento dei centri per l'impiego rispetto a quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 56/1987 relativamente alle sopresse sezioni circoscrizionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 469/1997.

Art. 16.

Soppressione dei Centri d'iniziativa locale per l'occupazione - CILO e abrogazione della legge regionale n. 48/1991

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, in concomitanza con l'avvio dell'attività dei centri per l'impiego di cui all'art. 15, sono soppressi i CILO, istituiti con legge regionale n. 48/1991 (Interventi volti alla promozione ed alla sperimentazione dei centri di iniziativa locale per l'occupazione) che viene conseguentemente abrogata.

2. Il personale di ruolo dei comuni che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 469/1997 operava presso i CILO, può, a domanda e previa intesa fra comuni e provincia, essere trasferito nei ruoli organici della provincia.

3. Le risorse che la Regione destinava al finanziamento della legge regionale n. 48/1991, così come risultano dal bilancio preventivo assestato dell'anno 1998, sono assegnate alle province, secondo un piano di riparto deliberato dalla giunta regionale, previo parere del comitato di cui all'art. 8.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE. NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 17.

Norma finanziaria

1. Il finanziamento degli oneri derivanti dalla presente legge è assicurato utilizzando le risorse trasferite dallo Stato ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 469/1997 e le risorse proprie della Regione di cui all'art. 16, comma 3, ed all'art. 5, comma 2.

Art. 18.

Personale

1. Il personale dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasferito ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 469/1997 è assegnato alle province ed inquadrato nei ruoli organici provinciali. I dipendenti che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 469/1997 operavano presso la direzione regionale del lavoro nelle materie di cui all'art. 2, comma 2, sono inquadrati nei ruoli della Regione Piemonte la quale, attraverso le proprie strutture, deve garantire il supporto ai nuovi organismi previsti dalla presente legge.

2. È autorizzato l'incremento della dotazione organica del ruolo della giunta regionale in conseguenza di quanto previsto al comma 1 e distintamente per le specifiche qualifiche funzionali quali risulteranno definite nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto all'art. 7 del decreto legislativo n. 469/1997.

3. Al personale statale trasferito è comunque garantito il mantenimento della posizione retributiva già maturata. Il personale medesimo può optare per il mantenimento del trattamento previdenziale previdente.

Art. 19.

Beni patrimoniali

1. I beni patrimoniali trasferiti alla Regione, ad eccezione di quelli relativi all'Agenzia per l'impiego che sono conferiti all'Agenzia Piemonte Lavoro, sono assegnati secondo le indicazioni contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 469/1997.

Art. 20.

Norma transitoria e prima applicazione

1. Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, il presidente della giunta regionale costituisce la commissione regionale di concertazione. Fino all'insediamento di tale commissione, continua ad operare la commissione regionale per l'impiego di cui alla legge n. 56/1987.

2. Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, la giunta regionale sottopone al consiglio regionale la proposta di statuto dell'Agenzia Piemonte Lavoro e definisce la struttura organizzativa e la dotazione organica dell'Agenzia medesima. Entro lo stesso termine il presidente della giunta regionale nomina il direttore dell'Agenzia e costituisce il collegio dei revisori dei conti.

3. L'esercizio da parte delle province delle funzioni di cui all'art. 2, comma 3, lettera d) decorre dalla data di definizione da parte della Regione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale da attribuire alle province, comunque non oltre il 1° gennaio 2000. Fino a tale data le funzioni sono esercitate dalla Regione. Sono fatti salvi i poteri sostitutivi previsti con legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali).

Art. 21.

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 14 dicembre 1998

GHIGO

99R0103

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1998, n. 42.**Sottoscrizione di nuove azioni della Rete telematica piemontese S.p.a.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 51 del 23 dicembre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE**HA APPROVATO****IL COMMISSARIO DEL GOVERNO****HA APPOSTO IL VISTO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.**Finalità**

1. Al fine di dotare la «Rete telematica piemontese S.p.a.» dei mezzi finanziari occorrenti per la realizzazione di un' incisiva politica di investimenti e di sviluppo, la Regione partecipa, per un importo massimo di L. 502.320.000, all'aumento di capitale deliberato dall'assemblea straordinaria della società.

2. La quota di partecipazione azionaria acquisita al patrimonio regionale per effetto di quanto previsto dal comma 1 non comporta, in ogni caso, l'assunzione del controllo della società nel pieno rispetto della previsione di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 9 (Partecipazione azionaria a società per lo sviluppo dei servizi telematici in Piemonte).

Art. 2.**Modalità attuative**

1. La direzione regionale competente per materia è autorizzata a compiere gli atti necessari per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione della R.T.P. S.p.a. del valore nominale di L. 6.440 ciascuna, che risultino non sottoscritte alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Qualora ragioni temporali impediscano la tempestiva sottoscrizione, la Regione manifesta la volontà di acquisire — nei limiti dell'importo stabilito dall'art. 1, comma 1, le azioni che, emesse a seguito di rinnovata deliberazione assembleare di aumento del capitale, risultassero inoplate.

3. In tal caso la direzione individuata dal comma 1, è autorizzata a compiere gli atti occorrenti entro trenta giorni dal primo giorno utile.

4. Gli stanziamenti di cui all'art. 3 costituiscono assegnazione, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale), in favore della direzione regionale competente.

Art. 3.**Disposizioni finanziaria**

1. All'onere derivante dalla presente legge, quantificabile nella misura massima di L. 502.320.000, si provvede mediante stanziamento di pari importo su un nuovo capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998 denominato «Sottoscrizione di nuove azioni della Rete telematica piemontese S.p.a.» e mediante identica riduzione delle somme iscritte al capitolo 15960.

2. Nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 2, si provvederà con analogo stanziamento a carico del bilancio 1999.

Art. 4.**Entrata in vigore**

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45, comma 6, dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 17 dicembre 1998

GHIGO**99R0104****LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1998, n. 43.****Contributo straordinario all'Accademia delle scienze di Torino.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 51 del 23 dicembre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE**HA APPROVATO****IL COMMISSARIO DEL GOVERNO****HA APPOSTO IL VISTO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione Piemonte stanZIA un contributo straordinario di lire 150 milioni a favore dell'Accademia delle scienze di Torino.

2. L'Accademia delle scienze presenta alla Regione Piemonte, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, una relazione sulla propria situazione finanziaria, patrimoniale e organizzativa, corredata dai bilanci consuntivi degli esercizi 1996 e 1997 e da un rendiconto delle spese effettuate nell'anno 1998.

3. Entro i trenta giorni successivi dalla ricezione della documentazione di cui al comma 2, sono stabilite le modalità di concessione del contributo, sulla base dei dati economici e finanziari che emergono dalla documentazione stessa.

Art. 2.

1. Per il solo esercizio finanziario 1998 viene istituito apposito capitolo di bilancio avente la denominazione «Contributo straordinario all'Accademia delle scienze di Torino» con la dotazione in termini di competenza e di cassa di lire 150 milioni.

2. A tali oneri si fa fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 11630 per l'anno 1998.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 22 dicembre 1998

GHIGO

99R0105

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1998, n. 44.

Sospensione dell'obbligo di formazione del programma pluriennale di attuazione.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Piemonte* n. 52 del 30 dicembre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sospensione dell'obbligo di formazione del programma pluriennale di attuazione

1. L'obbligo di formazione del programma triennale di attuazione del piano regolatore generale, previsto dalle leggi vigenti, è sospeso sino al 31 dicembre 2000.

2. I comuni privi di programma pluriennale di attuazione, obbligati dalle leggi vigenti a redigerlo, lo approvano entro il 31 dicembre 2000.

Art. 2.

Abrogazioni

1. La legge regionale 17 giugno 1997, n. 33 (Sospensione dell'obbligo di redigere il programma pluriennale di attuazione), è abrogata.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale della Regione Piemonte*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 22 dicembre 1998

GHIGO

99R0263

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1998, n. 45.

Modificazione dell'art. 6 della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 13 «Modificazioni alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 52 istitutiva del parco naturale delle Capanne di Marcarolo».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Piemonte* n. 1 del 5 gennaio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 6 della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 13, è sostituito dal seguente:

«1. Il piano dell'area del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, approvato dal consiglio regionale con deliberazione 29 ottobre 1987, n. 636-13402 ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 31 agosto 1979, n. 52 (Istituzione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo) ed a norma dell'art. 1-bis del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, vige ed esplica i suoi effetti esclusivamente sul territorio dell'area protetta i cui confini sono individuati nella planimetria di cui all'art. 2.

2. Il piano dell'area di cui al comma 1 è sottoposto a revisioni periodiche secondo le procedure previste dall'art. 23 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 «Nuove norme in materia di aree protette (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di preparato, zone di salvaguardia)», modificato dall'art. 7 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 30 dicembre 1998

GHIGO

99R0106

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1998, n. 46.

Modifiche alla legge regionale 3 giugno 1993, n. 21 «Istituzione della riserva naturale speciale della Val Sarmassa» e all'art. 9 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 «Nuove norme in materia di aree protette (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di parco, zone di salvaguardia)», da ultimo modificato dall'art. 29 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 65.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 1 del 5 gennaio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 2 della legge regionale 3 giugno 1993, n. 21 è sostituito dal seguente:

Art. 2 (Confini). — 1. I confini della riserva naturale speciale della Val Sarmassa, incidente sui comuni di Vaglio Serra, Incisa Scapaccino e di Vinchio sono individuati sull'allegata planimetria catastale in scale 1:2000 facente parte integrante della presente legge.

2. I confini della riserva naturale speciale sono delimitati da tabelle, portanti la scritta "Regione Piemonte - Riserva naturale speciale della Val Sarmassa", da collocarsi in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue. Le tabelle devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità».

Art. 2.

1. Dopo la lettera d) del comma 18, dell'art. 9, della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, è inserita la seguente:

«d-bis) un rappresentante del comune di Vinchio».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 30 dicembre 1998

GHIGO

(Omissis).

99R0107

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 23 settembre 1998, n. 87.

Contributo a favore della fondazione Stauros Internazionale - Santuario S. Gabriele - Isola del Gran Sasso (Teramo) per la biennale d'arte sacra contemporanea.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 25 del 16 ottobre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione Abruzzo riconosce l'elevato grado artistico-culturale raggiunto dalla biennale d'arte sacra contemporanea, realizzata dalla fondazione Stauros Internazionale presso il santuario di S. Gabriele di Isola del Gran Sasso (Teramo) e, conformemente ai propri scopi statutari, intende promuoverne l'ulteriore sviluppo.

Art. 2.

Per il raggiungimento della finalità di cui all'articolo precedente, la Regione Abruzzo concede per l'anno 1998 a favore della fondazione Stauros Internazionale con sede presso il santuario di S. Gabriele di Isola del Gran Sasso (Teramo) un contributo di L. 120.000.000.

Art. 3.

Tale contributo è incompatibile con ogni altra forma di sostegno finanziario regionale finalizzato alla realizzazione dell'evento culturale di cui alla presente legge.

Art. 4.

Alla concessione del contributo ed alla sua liquidazione del 50% — come anticipazione — provvederà il servizio promozione culturale dopo aver acquisito, pena decadenza, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, per l'anno 1998:

- a) relazione sull'articolazione e contenuti della mostra;
- b) preventivo (entrate-uscite) relativo alla stessa manifestazione.

Art. 5.

Il saldo della contribuzione assegnata avverrà, con ordinanza dirigenziale, sulla base del conto consuntivo che deve, pena decadenza e conseguente obbligo alla restituzione dell'anticipazione percepita, esser presentato, dal beneficiario entro novanta giorni dal termine della manifestazione alla giunta regionale - Servizio promozione cultura, Palazzo Antonelli Dragonetti, via Roio, 12 - 67100 L'Aquila.

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1998 in L. 120.000.000, si provvede mediante utilizzazione di quota parte del cap. 323000, partita n. 2, dell'elenco 3, fondi globali, del bilancio di previsione per l'esercizio 1998.

La partita n. 2 dell'elenco 3 è corrispondentemente ridotta.

Nello stato di previsione della spesa le necessarie variazioni sono apportate mediante decreto del presidente della giunta regionale ai sensi e per gli effetti, dell'art. 37 della L.R.C. n. 81/1977.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 23 settembre 1998

FALCONIO

99R0165

LEGGE REGIONALE 23 settembre 1998, n. 88.

Contributo regionale al comitato promotore per l'organizzazione del campionato mondiale di bocce.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 25 del 16 ottobre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione, conformemente alle finalità statutarie ed in relazione al programma regionale di sviluppo, concorre a promuovere iniziative volte ad accrescere il prestigio della Regione Abruzzo nel settore dello sport, cultura e turismo.

2. A tal fine concede a favore del comitato promotore per l'organizzazione del campionato mondiale di bocce un contributo di L. 70.000.000 per l'organizzazione del campionato mondiale di bocce 1998 che si svolgerà a Teramo e provincia nei mesi di settembre e ottobre, fermo restando che lo stesso non potrà comunque superare l'80% della spesa realmente sostenuta e documentata.

Art. 2.

1. Il finanziamento di cui alla presente legge è incompatibile con ogni altra forma di sostegno finanziario regionale finalizzato alla realizzazione dell'evento sportivo di cui alla presente legge.

Art. 3.

1. Il 50% del contributo è erogato con ordinanza del dirigente del servizio sport e tempo libero, ai sensi della legge regionale n. 34/1996, dopo aver acquisito, pena decadenza, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge:

- a) relazione sull'articolazione della manifestazione;
- b) preventivo (entrate-uscite) relativo alla stessa manifestazione.

2. Il restante 50% del contributo concesso è erogato, con ordinanza dirigenziale previa presentazione al Servizio sport e tempo libero del rendiconto relativo alle spese sostenute e documentate nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1998 in L. 70.000.000, si provvede mediante utilizzazione di quota parte del cap. 323000, partita n. 2, dell'elenco 3, fondi globali, del bilancio di previsione per l'esercizio 1998.

2. La partita n. 2 dell'elenco 3 è corrispondentemente ridotta.

3. Nello stato di previsione della spesa le necessarie variazioni sono apportate mediante decreto del presidente della giunta regionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 della L.R.C. n. 81/1977.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 23 settembre 1998

FALCONIO

99R0166

LEGGE REGIONALE 23 settembre 1998, n. 89.

Disposizioni in forma coordinata in materia di determinazione dei contributi di concessione edilizia. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 13/1998 concernente: nuove tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge n. 10/1977 e dell'art. 7 della legge n. 537/1993 per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e generale e della quota del costo di costruzione.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 25 del 16 ottobre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

La Regione Abruzzo, in adempimento agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 10/1977 e dell'art. 7 della legge n. 537/1993, determina il contributo di concessione edilizia costituito da:

- a) una quota relativa all'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e generale, così come definito dai successivi articoli;
- b) una quota relativa al costo di costituzione di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

Opere di urbanizzazione ed assimilate

Agli effetti della presente legge, sono opere di urbanizzazione:

a) primaria:

- strade residenziali, marciapiedi e piste ciclabili;
- spazi di sosta, di parcheggio e piazze;
- rete fognante e impianti di depurazione;
- rete idrica;
- reti di trasporto energetico, di distribuzione dell'energia elettrica, del gas e relative sottostazioni e centraline;
- reti di illuminazione pubblica, di telecomunicazione e relativi impianti ed accessori pubblici o di pubblico interesse;
- spazi di verde residuali di arredo e di rispetto;
- spazi di verde attrezzato;
- barriere di protezione dal rumore;
- spazi per la raccolta dei rifiuti;

b) secondaria:

- asili nido e scuole materne;
- scuole dell'obbligo;
- mercati di quartiere;
- delegazioni comunali e altri uffici di quartiere;
- chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
- impianti sportivi e aree verdi attrezzate a parco, per il gioco e lo sport di quartiere;
- centri sociali civici;
- attrezzature culturali, sanitarie e ricreative di quartiere;
- parcheggi pubblici;

c) generale:

- spese di progettazione (urbanistica, edilizia civile, industriale, pubblica).

Agli effetti della presente legge sono assimilate alle opere di urbanizzazione tutte le infrastrutture primarie relative agli agglomerati delle aree o dei nuclei per lo sviluppo industriale, nonché quelle necessarie alla sistemazione delle aree per insediamenti produttivi individuate ai sensi e con le procedure di cui all'art. 27 della legge n. 865/1971.

La realizzazione delle reti e dei relativi accessori di impianti pubblici o di pubblico interesse, destinati alle telecomunicazioni, al trasporto energetico, dell'acqua, del gas ed allo smaltimento dei liquami così come alla lettera a) del primo comma del presente articolo, dovunque previste, non necessitano di conformità urbanistica e le stesse risultano assimilate alle opere di cui all'art. 2, comma 60, punto 7, lettera f) della legge n. 662/1996 e, come tali, assoggettate alle procedure di cui al punto 11 del medesimo art. 2, comma 60 della richiamata legge n. 662/1996, con esclusione di quelle ricomprese negli ambiti di cui al punto 8, lettera a) della medesima legge n. 662/1996, per le quali resta prescritta la preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 48 della legge n. 94/1982, previa acquisizione dei pareri, nulla-osta o assensi comunque denominati ai sensi delle leggi numeri 1089/1939, 1497/1939, 394/1991, 64/1974 e regio decreto-legge n. 3267/1923.

In attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, le normative degli strumenti urbanistici comunali, ancorché vigenti, si intendono modificate senza ulteriori provvedimenti.

Nei casi in cui le predette opere o impianti e relativi accessori dovessero insistere su terreni di natura civica, come tali individuati ai sensi della legge n. 1766/1927 e della legge regionale n. 25/1998, e successive modifiche ed integrazioni, l'autorizzazione ad eseguire le opere di cui al terzo comma resta comunque subordinata al perfezionamento delle procedure di cui alla richiamata legge regionale n. 25/1988 nel testo in vigore.

Art. 3.

Opere non soggette a contributo concessorio

Per la presente legge il contributo concessorio non è dovuto nei seguenti casi:

a) per le opere da realizzare nelle zone agricole giusti articoli 70, 71 e 72 della legge regionale n. 18/1983, e successive modifiche ed integrazioni, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 153/1975.

L'esenzione cessa se il bene viene alienato entro i dieci anni successivi alla relativa concessione edilizia a favore di soggetti non in possesso dei requisiti di cui al punto precedente i quali, conseguentemente, dovranno corrispondere a favore del comune gli oneri concessori di cui alla presente legge, così come per le nuove costruzioni.

Le costruzioni realizzate in aree che gli strumenti urbanistici indicano come zona agricola devono conservare le destinazioni d'uso compatibili con la destinazione agricola delle aree ai sensi dell'art. 70, comma IX, della legge regionale n. 18/1983, e successive modifiche ed integrazioni, fin tanto che lo strumento urbanistico non destini diversamente le aree stesse;

b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento in misura non superiore al 20 per cento della superficie utile complessiva o del volume definito dai singoli regolamenti comunali o così come da successivo art. 10 presente legge, di edifici unifamiliari fino a 110 mq utili netti lordi dell'incremento previsto del 20% e del 10% nei casi di cui all'art. 30, lettera c) della legge regionale n. 18/1983 nel testo in vigore;

c) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, così come previsto dagli strumenti urbanistici e regolamenti comunali, di edifici unifamiliari fino alla concorrenza di 95 mq di superficie utile netta, al lordo dell'incremento eventualmente previsto dallo strumento urbanistico comunale, realizzati da soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 12, terzo comma, primo capoverso;

d) per gli interventi di ristrutturazione e ampliamento di edifici esistenti non ricompresi nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c), si applica una percentuale sul costo di costruzione determinato da computo metrico estimativo, nei termini e nei limiti di cui al quinto e sesto comma del successivo art. 8 per le parti eccedenti la superficie utile preesistente;

e) manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo, di risanamento statico e/o igienico edilizio e di interventi che non comportino cambio di destinazione d'uso con opere. A tal fine i comuni in sede di recepimento della presente legge o in concomitanza dell'adeguamento della stessa alle intervenute variazioni ISTAT, ove lo ritengano necessario potranno articolare i rispettivi ambiti territoriali individuando quelli soggetti a contributo concessorio e quelli esentati, assumendo a riferimento le previsioni degli strumenti urbanistici generali o particolareggiati.

f) per le opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile; per le modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche o statiche delle abitazioni nonché per la realizzazione dei volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito della installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni ovvero il rispetto delle norme sulle barriere architettoniche;

g) per revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili sulla base di nuove disposizioni, in conformità della lettera f), del capoverso 7, del comma 60, dell'art. 2 della legge n. 662/1996, così come sostituito dall'art. 10 della legge n. 30/1997.

h) per le aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;

i) recinzioni, mura di cinta e cancellate;

j) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione eseguite anche da privati, in attuazione degli strumenti urbanistici;

k) per varianti a concessioni edilizie ed autorizzazioni già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non determinino un maggiore o minore contributo concessorio, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;

l) per le opere previste dal comma 1 dell'art. 9 della legge n. 122/1989, così come modificato ed integrato dall'art. 17, comma 90 della legge n. 127/1997 nei limiti delle quantità ivi indicate con vincolo pertinenziale;

m) per le opere da realizzare in attuazione di norme e provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;

n) le opere costituenti pertinenze od impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti;

o) l'occupazione di suolo mediante deposito di materiali o esposizioni di merci a cielo aperto;

p) le opere di demolizione, i reinterri e gli scavi che non riguardino la coltivazione di cave o torbiere che restano disciplinati con specifica legge di settore;

q) frazionamenti di unità immobiliari con destinazione d'uso senza cambio di destinazione d'uso.

Art. 4.

Deliberazione comunale per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione

Ai fini della determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e generale, tutti i comuni devono applicare le tabelle parametriche e le schede allegate alla presente legge.

A tale fine, ai costi medi regionali di urbanizzazione di cui alle tabelle A1, A2, A3, A4 si applicano i coefficienti stabiliti dalla tabella B, determinati per classi di comuni secondo l'elenco allegato alla presente legge.

I comuni, con deliberazione assunta in applicazione della presente legge e nel rispetto dei principi generali delle norme statali, aggiornano ogni cinque anni gli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 5 della legge n. 10/1977.

L'aggiornamento deve avvenire in relazione ai riscontri ed ai prevedibili costi delle opere d'urbanizzazione primaria, secondaria e generale, sulla base dei valori già determinati ai sensi del comma 1 del presente articolo, tenuto conto che in fase di prima attuazione, i valori di cui alle richiamate tabelle risultano aggiornati in funzione del coefficiente incrementativo determinato sulla scorta degli indici riferiti all'incidenza dei costi dei fabbricati accertati nel periodo trascorso dall'entrata in vigore della legge regionale n. 10/1985, al 30 aprile 1997, ultimo dato ufficiale ISTAT di valenza territoriale.

Art. 5.

Tabelle per la determinazione dei costi medi regionali di urbanizzazione

Per gli insediamenti commerciali, turistici, direzionali e di spettacolo, al fine di rapportare le L./mq definite nella tabella A1) alle specifiche caratteristiche dell'intervento, i costi medi regionali di cui alla tabella A1) si moltiplicano per «i fattori di conversione» di cui alla tabella A2).

Per gli insediamenti industriali ed artigianali i costi per le urbanizzazioni primaria, secondaria e generale nonché per le altre opere di cui al comma 2 del precedente art. 2 sono desunti dalla tabella A3) ed espressi in L./mq di superficie utile.

Per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 10 della legge n. 10/1977, il costo è fissato dal consiglio comunale entro il limite minimo di L. 11.000 e quello massimo di L. 26.000 per addetto-equivalente, calcolato applicando la tabella A4) per gli insediamenti previsti all'esterno di ASI o NIS.

Per garantire l'esecuzione delle opere necessarie alla sistemazione dei luoghi, di cui siano alterate le precedenti caratteristiche, o comunque previste nei progetti autorizzati, il consiglio comunale, in sede di recepimento della presente legge, può determinare le misure delle garanzie fidejussorie, necessarie alla verifica dell'avvenuta esecu-

zione delle opere medesime e relativa rispondenza ai tipi progettuali, in misura non inferiore al 10% del costo degli interventi stessi; a tal fine farà fede specifico computo metrico estimativo all'uopo redatto da tecnici abilitati e previa applicazione dei vigenti prezzi regionali.

Art. 6.

Applicazione dei coefficienti relativi ai tipi edilizi ed alle zone di intervento

I comuni ricavano, per ognuna delle zone di intervento e loro sottozone, il coefficiente applicabile per ciascun tipo edilizio, distintamente per le costruzioni residenziali, ovvero per le costruzioni o impianti turistici, commerciali o direzionali, e per quelli produttivi, desumendolo dalla tabella B).

I comuni dotati di strumenti urbanistici generali comunque operanti, possono ulteriormente articolare il coefficiente, nei limiti del 50% in meno e del 30% in più, tenuto conto delle caratteristiche urbanistiche delle singole zone di intervento.

I comuni non dotati di strumenti urbanistici, ai soli fini di applicazione della tabella B), equiparano alla zona A, del decreto ministeriale 2 aprile 1968, il territorio compreso entro il perimetro dei centri abitati ed alla zona agricola E il restante territorio.

Art. 7.

Definizione di interventi specifici e relativa determinazione degli oneri di urbanizzazione

Ai fini dell'applicazione della presente legge valgono le definizioni di interventi di cui all'art. 30 della legge regionale n. 18/1983 del testo in vigore.

Agli stessi fini, per nuove costruzioni si intendono sia i nuovi fabbricati sorgenti su aree libere, sia le nuove accessioni e sopraelevazioni di fabbricati esistenti, sia il volume corrispondente alla maggiore superficie utile ricavata in occasione di interventi su edifici esistenti ancorché si tratti di demolizione e ricostruzione, con aumento di superficie utile superiore al 10%.

Nei casi di cui al comma precedente gli oneri andranno corrisposti in riferimento al decreto ministeriale n. 801/1977 se trattasi di ristrutturazione sull'intero immobile in base al computo metrico estimativo per interventi parziali con riferimento a prezzi regionali.

Quando in una medesima costruzione coesistono unità immobiliare delle quali alcune hanno destinazione residenziale ed altre destinazione turistica, commerciale, direzionale o artigianale, per ciascuna unità si applica il contributo corrispondente alla sua specifica destinazione d'uso.

Quando nell'ambito di un insediamento industriale siano realizzabili costruzioni destinate ad attività direzionali o a residenza di servizio all'attività industriale, si applicano i costi base previsti nelle tabelle A1) e A2) ed i coefficienti della tabella B), differenziati secondo le destinazioni d'uso.

Art. 8.

Determinazione della quota di contributo relativa al costo di costruzione

Per la determinazione della quota relativa al costo di costruzione per l'edilizia residenziale si applica la tabella C).

Per gli insediamenti commerciali, turistici, direzionali e per gli interventi di cui all'ultimo comma del successivo art. 10, si applica, da parte dei comuni, una percentuale del costo di costruzione, determinato in base a computi metrici estimativi redatti in base al vigente prezzario regionale e, comunque, nei limiti del costo di costruzione di cui al comma 5° del presente articolo, pari al:

- 4% nei comuni della 1^a classe;
- 6% nei comuni della 2^a classe;
- 10% nei comuni della 3^a classe.

Per gli insediamenti residenziali, commerciali, turistici e direzionali e quelli di cui all'ultimo comma del successivo art. 10, in zone riconosciute sismiche dalle leggi vigenti, il costo di costruzione determinato in applicazione dei commi precedenti, è ulteriormente decrementato nella misura del:

20% in zone con grado di sismicità $S = 12$;

15% in zona con grado di sismicità $S = 9$;

10% in zone con grado di sismicità $S = 6$.

Il costo di costruzione non è dovuto per gli insediamenti industriali ed artigianali, anche quando trattasi di pertinenze di edifici produttivi e con differente destinazione d'uso, né per le attività di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 1 della legge regionale n. 54/1983 e relative costruzioni di servizio.

Il costo di costruzione di cui all'art. 3 della legge n. 10/1977, nel testo in vigore, così come sostituito al 2° comma dell'art. 7 della legge n. 537/1993 per i nuovi edifici è determinato nella misura di L. 270.000, in relazione al 30% del costo massimo ammissibile per l'edilizia agevolata, così come definito dalla giunta regionale giusta deliberazione n. 5327 del 6 novembre 1995, a norma della lettera g) del 1° comma dell'art. 4 della legge n. 457/1978, in L. 920.000 per metro quadrato di superficie.

Il contributo di concessione, se dovuto, è determinato in relazione al costo documentato di costruzione, giusti articoli 6, ultimo comma, e 10, 2° comma, della legge n. 10/1977, così come asseverato dal progettista per quantità e rispondenza al vigente prezzario regionale e, comunque, nel limite massimo di cui al comma precedente.

Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali di cui al 1° comma dell'art. 6 della legge n. 10/1977, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente ed autonomamente dai comuni, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione dell'edilizia residenziale accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in conformità di quanto previsto dal comma terzo dell'art. 6 della legge n. 10/1977, come modificato dall'art. 7 della legge n. 537/1993.

Art. 9.

Modalità di corresponsione del contributo relativo alla concessione

Le opere di urbanizzazione secondaria sono eseguite di norma dal comune.

Per le opere di urbanizzazione primaria, il concessionario corrisponde il relativo contributo, in tutto o in parte, a seconda delle determinazioni del comune in merito all'eventuale realizzazione diretta delle opere stesse e/o in non più di quattro rate semestrali, di cui la prima all'atto del rilascio della concessione.

Il concessionario che realizza parte delle opere di urbanizzazione è tenuto a corrispondere al comune la quota di contributo relativa alle opere non eseguite, determinata in applicazione dei coefficienti indicati nella tabella B) sulla base delle schede I e II e con le dilazioni di cui al precedente comma.

A tal fine, la quota parte di contributo non corrisposta si calcola applicando, delle schede I e II, i prezzi unitari di ciascuna delle urbanizzazioni da realizzare, nei limiti delle incidenze massime per ognuna di esse indicate.

Ove il concessionario si impegna ad eseguire le opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria, nell'atto di concessione devono essere descritte le opere da eseguire e precisati i termini e le garanzie per l'esecuzione delle opere medesime.

Non è ammessa compensazione tra il contributo per le opere di urbanizzazione e quello per il costo di costruzione.

Per le opere di urbanizzazione primaria e per quelle di smaltimento e trattamento di rifiuti di cui all'art. 10 della legge n. 10/1977, da realizzare all'interno delle aree e dei nuclei per lo sviluppo industriale, il contributo di cui all'art. 5 della citata legge n. 10/1977, non è dovuto qualora le predette opere di urbanizzazione siano già realizzate, ovvero il consorzio industriale si impegna alla loro realizzazione mediante convenzione con il comune o i comuni interessati, o mediante atto d'obbligo unilaterale al momento della convenzione.

Detto atto unilaterale, fermo l'obbligo per i consorzi in base all'art. 11, secondo comma, della citata legge n. 10/1977, deve specificare dettagliatamente le opere da realizzare e la relativa copertura finanziaria.

Agli effetti dello scomputo del contributo relativo alle opere di urbanizzazione primaria, i comuni dovranno tener conto, a favore del concessionario, anche delle opere di urbanizzazione eseguite da enti diversi dai comuni medesimi ovvero eseguite con il concorso finanziario dello Stato e/o della Regione; in questo ultimo caso lo scomputo va effettuato in misura proporzionale all'entità del predetto concorso.

I comuni, in concomitanza del recepimento della presente legge o in occasione degli aggiornamenti di cui al comma 3° dell'art. 4 precedente, definiranno modalità e termini per la corresponsione degli oneri concessori, in termini tali da consentire il controllo dell'erogazione di quanto dovuto articolando la rateizzazione dei contributi entro i limiti temporali della validità della concessione edilizia, con esclusione di proroghe conseguenti a varianti o estensioni temporali della concessione edilizia medesima.

I comuni, inoltre, in concomitanza del recepimento della presente legge o in occasione dei periodici aggiornamenti definiranno modalità e termini per la corresponsione dei costi di costruzione, in termini tali da consentire il controllo della erogazione di quanto dovuto articolando la rateizzazione dei contributi relativi al costo di costruzione entro i limiti temporali della validità della concessione edilizia, con esclusione di proroghe conseguenti a varianti o estensioni temporali della concessione edilizia medesima.

Art. 10.

Modalità per il calcolo dei volumi e della superficie utile

Per la definizione delle modalità per il calcolo dei volumi e della superficie utile da assumere a riferimento per l'applicazione degli oneri concessori, il Settore urbanistica e BB.AA. della Regione Abruzzo provvederà a predisporre specifico regolamento, di concerto con l'A.N.C.I., entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

In fase di prima applicazione della presente legge i comuni sono tenuti ad applicare i seguenti criteri: ai fini dell'applicazione dei precedenti articoli e delle tabelle allegate alla presente legge, la superficie dell'edificio alla quale deve essere applicato il contributo per metro quadrato, va calcolata in conformità delle definizioni di cui agli articoli 2 e seguenti del decreto del Ministro dei lavori pubblici 10 maggio 1977, ed il volume dell'edificio al quale deve essere applicato il contributo per metro cubo, va calcolato moltiplicando la superficie stessa per l'altezza relativa al piano.

Per la parte di edificio interrato, anche se parzialmente il volume destinato ad autorimesse singole o collettive, cantine, depositi, ripostigli ed altri locali accessori, viene valutato nella misura del 50% di quello effettivo.

Sono esclusi dal calcolo i volumi tecnici strettamente necessari a contenere gli impianti a servizio dell'edificio ed a consentire l'accesso ad essi, nonché i sottotetti non abitabili, i porticati liberi, gli androni di ingresso, i cornicioni, le balconate, le pensiline, gli elementi a carattere ornamentale e dei muri di cinta.

Per le costruzioni realizzate all'interno dei centri abitati da imprenditori agricoli a titolo principale come definiti in base all'art. 4 della legge regionale n. 12/1978, così come modificata con legge regionale n. 37/1983 ed all'art. 12 della legge n. 153/1975, il volume destinato ad attività produttive agricole ed ai connessi servizi è valutato nella misura del 10% di quella effettiva.

Per le costruzioni realizzate in zona agricola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 della legge regionale n. 18/1983 in vigore, da soggetti non in possesso di requisiti di cui al comma precedente, la superficie del manufatto, alla quale deve essere applicato il contributo per mq, va calcolato al 60%.

Art. 11.

Applicazione delle tabelle parametriche

I comuni sono tenuti a revisionare le tabelle parametriche in conformità della presente legge, con deliberazione consiliare da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della stessa e successive modificazioni, trasmettendone copia alla Regione - Settore urbanistica e beni ambientali - Servizio amministrativo, in uno con la relativa deliberazione consiliare entro i successivi trenta giorni.

I comuni, con la medesima deliberazione o con successivi atti, possono motivatamente proporre modifiche alla tabella C) ed all'elenco delle classi comunali di appartenenza.

Su tali proposte modificative, la Regione, sentita l'A.N.C.I., previa istruttoria del Settore competente, assume le proprie determinazioni entro i successivi sessanta giorni dalla ricezione degli atti.

Art. 12.

Agevolazioni

Nei casi in cui non si proceda all'applicazione dell'art. 35 della legge n. 865/1971 nel testo vigente, per gli interventi nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge n. 167/1962 o sulle aree individuate ai sensi dell'art. 51 della citata legge n. 865/1971 e per gli interventi anche al di fuori delle suddette zone in favore dei soggetti in possesso dei requisiti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, gli oneri di urbanizzazione vengono corrisposti nella misura del 5% del valore calcolato sulla base della tabella B.

Le riduzioni di cui al precedente comma non si applicano alle costruzioni classificabili di lusso ai sensi del decreto ministeriale dei lavori pubblici 2 agosto 1969 e successive modificazioni ed integrazioni e, comunque, con SU maggiore di 110 mq di superficie utile netta così come calcolata in applicazione del decreto ministeriale n. 801/1977, né in favore di coloro che si convenzionano ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 10/1977.

Ai soggetti in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui ai primi cinque commi dell'art. 9, del decreto ministeriale n. 9/1982 convertito, con modifiche, nella legge n. 94/1982, il contributo di cui all'art. 3 della legge n. 10/1977 è ridotto alla sola quota di cui al primo comma del presente articolo.

In particolare si dispone che:

per gli interventi proposti da soggetti in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui alla predetta normativa ed afferenti la prima casa di superficie utile netta inferiore o uguale ai 95 mq vengono corrisposti gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nella misura del 5% ed esentati dal contributo sul costo di costruzione previo convenzionamento di durata non inferiore a 7 anni;

per gli interventi proposti da soggetti non in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi afferenti la 1ª casa con superficie utile maggiore o uguale di 95 mq di SU ed inferiore uguale a 110 mq di SU, dovranno corrispondere gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nella misura del 5% ed il contributo sul costo di costruzione nella misura del 100%;

per gli interventi proposti da soggetti non in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui alla predetta normativa ed afferenti alloggi da vendere o affittare di superficie utile netta inferiore a 110 mq di SU, dovranno versare gli oneri di urbanizzazione per intero ed esentati dal contributo sul costo di costruzione previo convenzionamento per 20 anni;

per l'applicazione del presente articolato, in fase di prima applicazione della presente legge, si fa espresso riferimento alla deliberazione del Consiglio regionale n. 199/37 del 22 aprile 1980 (*Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 43 del 2 ottobre 1980):

«Nuova convenzione tipo per la concessione relativa agli interventi di edilizia abitativa convenzionata di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 10/1977» nei limiti di cui ai precedenti sottocommi;

restano salve le istanze inoltrate, in attuazione di precedenti disposizioni regionali in materia, fino alla data del recepimento della presente legge da parte dei comuni, demandando alle singole amministrazioni comunali l'articolazione dei rapporti tra superficie non residenziale (SNR) e superficie utile (SU) in funzione delle tipologie edilizie.

Il settore urbanistica e beni ambientali della Regione Abruzzo, di concerto con l'A.N.C.I. provvederà a redigere, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, specifici criteri attuativi a mezzo di regolamento, nonché una nuova convenzione tipo ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di cui ai commi precedenti.

Art. 13.

Norme transitorie

La presente legge ha carattere integrativo e modificativo della legge regionale n. 13/1998.

I termini di cui al precedente art. 11 decorrono dall'entrata in vigore della presente legge e l'efficacia della stessa è subordinata all'esecutività del formale recepimento da parte dei comuni a mezzo di atto consiliare.

In caso di infruttuosa decorrenza dei termini di cui al precedente art. 11 i valori unitari modificati con la presente legge afferenti la ride-terminazione del costo di costruzione e dei costi di urbanizzazione di cui alla tabella D1 e D3 si sostituiranno *ope legis* a quelli in vigore presso i singoli comuni.

Art. 14.

Abrogazione di norme precedenti

All'art. 16 della legge regionale n. 18/1983 così come sostituito dall'art. 12 della legge regionale n. 70/1995:

al primo comma, la lettera b) è abrogata;

al secondo comma, la lettera c) è abrogata.

All'art. 54 della legge regionale n. 70/1995, il secondo comma è abrogato.

Le presenti norme sostituiscono quelle della legge regionale n. 8/1980 e successive modificazioni.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle della presente legge.

Art. 15.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 23 settembre 1998

FALCONIO

(Omissis).

99R0167

LEGGE REGIONALE 23 settembre 1998, n. 90.

Modifica della legge regionale n. 96/1996: Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 25 del 16 ottobre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al primo comma dell'art. 36 della legge regionale n. 96/1996 la frase «alla data del 1° luglio 1995» è così sostituita «alla data del 1° luglio 1998».

Il punto «A» dell'art. 36 della legge regionale n. 96/1996 è così sostituito: «al protrarsi dell'occupazione dello stesso nucleo familiare per almeno un mese anteriore alla data del 1° luglio 1998 ed al possesso della residenza anagrafica documentabile dagli organi competenti oltre l'occupazione effettiva alla data del 1° luglio 1998».

Art. 2.

Al terzo comma dell'art. 36 della legge regionale n. 96/1996, dopo la lettera c) è aggiunto il seguente periodo: «d) alla verifica della persistenza dei requisiti, in applicazione, per quanto compatibile, delle disposizioni di cui all'art. 12, legge regionale n. 96/1996. Per quanto attiene alla verifica delle condizioni reddituali del nucleo familiare, la stessa si intende soddisfatta se l'ammontare dei redditi, calcolati ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 96/1996, risulta inferiore al limite stabilito per la perdita dello status di assegnatario».

Al punto b) dell'art. 36 della legge regionale n. 96/1996 le parole: «riferito alla data in vigore della presente legge» sono così sostituite: «alla data di effettiva occupazione».

Art. 3.

Dopo il punto «d» dell'art. 36 della legge regionale n. 96/1996 è aggiunto il seguente comma: «al compimento dell'istruttoria comunale per l'accertamento dei requisiti da parte della commissione assegnazione alloggi, l'ente gestore, su segnalazione comunale applicherà un canone provvisorio calcolato in base all'art. 25 della legge regionale n. 96/1996 fino alla definizione dell'iter relativo alla richiesta».

Nel caso di non accoglimento della richiesta di sanatoria, l'ente gestore provvederà al recupero delle somme a conguaglio applicando il canone di locazione relativo al periodo dell'occupazione abusiva».

Art. 4.

Dopo il quinto comma dell'art. 36 della legge regionale n. 96/1996 è aggiunto il seguente: «Il provvedimento di assegnazione retroagisce al momento della effettiva occupazione e comunque a data non anteriore al 1° luglio 1995».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 23 settembre 1998

FALCONIO

99R0168

LEGGE REGIONALE 23 settembre 1998, n. 91.

Rifinanziamento della legge regionale n. 109/1995 concernente: Istituzione del parco territoriale attrezzato del fiume Vomano.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 25 del 16 ottobre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.**Finalità**

Con il presente provvedimento si intende rifinanziare la legge regionale n. 109/1995 recante: «Istituzione del parco territoriale attrezzato del fiume Vomano», destinando a tal fine la somma di L. 30.000.000.

Art. 2.**Norma finanziaria**

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge di L. 30.000.000, si provvede con i fondi iscritti nel cap. 292421, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio corrente, denominato: Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa e per interventi di tutela e valorizzazione dei beni ambientali e naturali.

Art. 3.**Urgenza**

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 23 settembre 1998

FALCONIO

99R0169

LEGGE REGIONALE 23 settembre 1998, n. 92.

Finanziamento e modalità di erogazione del fondo sociale di cui all'art. 29 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 25 del 16 ottobre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.**Finalità**

1. La presente legge, in applicazione dell'art. 29 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 istitutivo del fondo sociale regionale, disciplina l'erogazione di contributi a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica impossibilitati a sostenere, in tutto o in parte, l'onere del pagamento del canone.

2. Il fondo sociale regionale è articolato a livello territoriale attraverso gli istituti autonomi case popolari che ne rendicontano annualmente l'attività alla giunta regionale.

Art. 2.**Soggetti beneficiari**

1. I beneficiari del fondo sociale sono:

a) soggetti assegnatari di alloggio il cui nucleo familiare è privo di reddito;

b) soggetti assegnatari di alloggio pensionati il cui reddito annuale riferito all'intero nucleo familiare sia inferiore all'importo di una pensione minima INPS ovvero di due pensioni minime INPS qualora il nucleo familiare sia composto da più di quattro persone;

c) soggetti di cui all'ultimo comma dell'art. 25 della legge regionale n. 96/1996.

2. Il canone di locazione dei soggetti di cui alla lettera a) è interamente a carico del fondo.

3. Per i soggetti di cui alla lettera b) il fondo contribuisce al pagamento del canone in misura proporzionale al minor reddito conseguito rispetto ai massimali di pensione INPS.

4. L'erogazione dei contributi a favore dei soggetti ammessi al beneficio, nei limiti della disponibilità dei fondi sul capitolo di bilancio di cui al successivo art. 4, avverrà prioritariamente per i soggetti di cui alle lettere a) e b); in forma proporzionale per i soggetti di cui alla lettera b) sulla base dei redditi risultanti dall'ultima dichiarazione fiscale; mentre per i soggetti di cui alla lettera a) l'erogazione saranno disposte secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 3.**Domande**

1. Gli assegnatari interessati, esclusi quelli di cui alla lettera c) del precedente art. 2, dovranno presentare all'ente gestore e al comune di residenza domanda per ottenere il contributo del fondo sociale per il pagamento del canone.

2. Il comune, sulla base di idonea documentazione fiscale ovvero di documentazione comprovante la mancanza di reddito, accerta di volta in volta le condizioni degli interessati per accedere al fondo sociale e ne dà comunicazione all'ente gestore ed allo IACP competente entro trenta giorni dal ricevimento delle domande, specificando la tipologia del beneficio e gli elementi in base ai quali lo stesso è stato riconosciuto.

3. Ai fini della valutazione del possesso dei requisiti, il comune nel caso di inattendibilità dei dati indicati nella dichiarazione fiscale e/o in altra documentazione, provvede alla relativa segnalazione agli uffici finanziari.

4. In pendenza dell'accertamento da parte degli uffici finanziari, l'istruttoria resta sospesa.

Art. 4.**Bilanci IACP**

1. Gli istituti autonomi case popolari istituiranno nel bilancio di previsione apposito capitolo così denominato: «Contributi per integrazione canoni sociali» ed utilizzato per concorrere al pagamento del canone sociale ai soggetti di cui all'art. 2 e sul quale affluiranno:

a) i fondi regionali assegnati a tale scopo;

b) i canoni di locazione, riscossi, degli immobili per uso diverso da quello di abitazione, al netto delle spese fiscali e di una aliquota dell'8% dei canoni quale compenso forfettario per le spese generali e di manutenzione degli stessi immobili;

c) le eventuali risorse provenienti dalla percentuale del monte canoni di cui all'art. 5;

d) altre risorse comunque provenienti.

2. Annualmente, in sede di bilancio preventivo e di conto consuntivo, gli IACP formulano i seguenti prospetti riassuntivi relativi alla gestione del Fondo sociale:

prospetto dimostrativo di formazione del fondo;

prospetto dimostrativo di utilizzo del fondo.

3. La contabilizzazione e la gestione finanziaria del fondo rientrano tra le competenze e le responsabilità degli IACP.

4. Le modalità di contabilizzazione e rendicontazione alla Regione del fondo sociale da parte di ciascuno IACP saranno stabilite dall'assessorato ai lavori pubblici e politica della casa che emanerà ogni opportuna direttiva in materia contabile con particolare riferimento alla allocazione nel piano dei conti dei movimenti riguardanti i versamenti ed i prelevamenti del fondo.

Art. 5.**Integrazione legge regionale n. 96/1996**

1. Al 3° comma dell'art. 29 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96, è aggiunto, in fine: «e da una percentuale del monte canoni che può essere fissata annualmente dalla giunta regionale per ciascuno IACP in relazione alla verifica dell'andamento dei rispettivi bilanci».

Art. 6.**Attribuzione delle risorse**

1. In sede di prima applicazione della presente legge le risorse finanziarie disponibili verranno ripartite e trasferite dalla giunta regionale agli istituti autonomi case popolari in maniera direttamente proporzionale agli assegnatari di alloggio ricadenti nelle fasce 1 e 2 di cui all'art. 25 della legge regionale n. 96/1996.

2. Per gli anni successivi al 1998 la ripartizione delle risorse verrà effettuata dalla giunta regionale sulla base del fabbisogno accertato nell'anno precedente.

Art. 7.**Norma finanziaria**

1. Il fondo sociale regionale di cui all'art. 29 della legge regionale n. 96/1996 è alimentato, per l'anno 1998, con un finanziamento regionale di L. 1.000.000.000.

2. Gli oneri relativi agli esercizi finanziari 1999/2000, trovano copertura finanziaria nell'ambito della disponibilità finanziaria attribuita al sett. 26, tit. 1, voce economica 2 del bilancio pluriennale, allegato al bilancio di previsione per l'esercizio in corso.

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione regionale è istituito il cap. 261613 al sett. 26, tit. 1, ctg. 6, sez. 07 denominato: fondo sociale regionale di cui all'art. 29 della legge regionale n. 96/1996.

4. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1998 in L. 1.000.000.000 si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il medesimo esercizio finanziario:

(Omissis).

5. Per eventuali interventi che si renderanno necessari, dopo l'esercizio finanziario 2000, si provvederà con apposita legge sostanziale.

Art. 8.

U r g e n z a

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 23 settembre 1998

FALCONIO

99R0170

LEGGE REGIONALE 23 settembre 1998, n. 93.

Norme integrative e modificative dell'art. 78 della legge regionale n. 60/1996.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 25 del 16 ottobre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al quinto comma dell'art. 78 della legge regionale n. 60/1996 la parola «improrogabile» è soppressa.

Art. 2.

Dopo il quinto comma dell'art. 78 della legge regionale n. 60/1996 viene aggiunto il seguente comma 5-bis: «La giunta regionale determina definitivamente, in relazione alla corrispondenza del progetto esecutivo con quello di massima, la entità del contributo da concedere ed il termine entro il quale l'opera deve essere realizzata, sentita la IV commissione permanente.

Art. 3.

Il comma 10 dell'art. 78 della legge regionale n. 60/1996 è sostituito come segue:

«Il termine di cui al precedente comma 5 può essere prorogato con provvedimento della giunta regionale, per un periodo non superiore alla metà di quello precedentemente concesso, qualora gli enti richiedenti attestino che il ritardo per la presentazione del progetto esecutivo è stato determinato da difficoltà di accesso al credito per la quota a proprio carico».

Art. 4.

Dopo il comma 10 dell'art. 78 della legge regionale n. 60/1996 è aggiunto il seguente comma 10-bis:

«Il termine di cui al comma 5-bis può essere prorogato per un periodo non superiore alla metà di quello precedentemente concesso, qualora gli enti richiedenti dimostrino con motivata documentazione le difficoltà che hanno impedito l'ultimazione delle opere».

Art. 5.

Il comma 11 dell'art. 78 della legge regionale n. 60/1996 è sostituito come segue:

«La suddetta proroga può essere reiterata soltanto nel caso in cui il ritardo sia stato determinato da obiettive difficoltà tecnico-amministrative sopravvenute prima e/o dopo l'inizio dei lavori».

Art. 6.

La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 23 settembre 1998

FALCONIO

99R0171

LEGGE REGIONALE 23 settembre 1998, n. 94.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 36/1993.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 25
del 16 ottobre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche ed integrazioni

Il penultimo comma dell'art. 2 della legge regionale n. 36/1993, già sostituito dall'art. 1 della legge regionale n. 83/1994, è ulteriormente sostituito dal seguente: «la somma dei contributi non può, comunque, superare per ciascuna cooperativa L. 1.500.000.000 partendo, quale base iniziale per il calcolo, dal 1981».

Detto intervento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale del corrente esercizio finanziario.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 23 settembre 1998

FALCONIO

99R0172

LEGGE REGIONALE 23 settembre 1998, n. 95.

Utilizzo dei fondi di cui agli articoli 8 e 16 della legge regionale n. 44/1992 recante: Norme in materia dei musei di enti locali o di interesse locale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 25
del 16 ottobre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In via straordinaria, la somma stanziata sul cap. 62435 del Bilancio di previsione per l'esercizio 1998, destinato a far fronte alle richieste di contribuzione ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 44/1992, può essere utilizzato, nella misura massima di L. 860.000.000, anche per gli interventi relativi all'esercizio 1997 per i quali sia stata già prodotta domanda da parte degli enti interessati.

Art. 2.

Al fine di consentire l'assolvimento degli impegni assunti con i provvedimenti di giunta regionale nn. 175 e 3130, rispettivamente del 9 gennaio e 1° dicembre 1997, concernenti il progetto interregionale «I Piceni, Popolo d'Europa» nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 1998, lo stanziamento del capitolo 62435 denominato «interventi in materia di beni culturali» è ridotto, per competenza e cassa, di L. 280.000.000.

Lo stanziamento del cap. 62101 denominato «spese per iniziative dirette nel campo dei beni culturali» è incrementato, per competenza e cassa, di L. 280.000.000.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 23 settembre 1998

FALCONIO

99R0173

LEGGE REGIONALE 23 settembre 1998, n. 96.

Rifinanziamento degli interventi previsti e disciplinati dalla legge regionale n. 51/1997 recante: Interventi a sostegno delle piste per lo sci di fondo, modifiche ed integrazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 25 del 16 ottobre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.**Rifinanziamento**

Per l'attuazione degli interventi previsti e disciplinati dalla legge regionale n. 51/1997 è autorizzata, per l'anno 1998, la spesa di L. 150.000.000.

Art. 2.**Applicazione normativa**

Per consentire gli interventi previsti dal precedente art. 1, trovano applicazione le disposizioni contenute nella legge regionale n. 51/1997.

Art. 3.**Soggetti beneficiari**

All'art. 3, comma 3 della legge regionale n. 51/1997, dopo la parola «FISI» sono aggiunte le parole «o Società affiliate alla FISI».

Art. 4.**Norma finanziaria**

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per il 1998 in L. 150.000.000, si provvede con quota parte dei fondi inseriti sul cap. 91610 del bilancio per il corrente esercizio finanziario.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1998, al cap. 91501 denominato: «Contributo per interventi a sostegno delle piste per lo sci di fondo» viene iscritto lo stanziamento per competenza e cassa di L. 150.000.000.

Art. 5**U r g e n z a**

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 23 settembre 1998

FALCONIO

99R0174

LEGGE REGIONALE 23 settembre 1998, n. 97.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998 - 1° provvedimento di variazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 25 del 16 ottobre 1998)

(Omissis).

99R0175

REGIONE PUGLIA**LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1999, n. 1.**

Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1999.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 5 del 15 gennaio 1999)

(Omissis).

99R0299

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1999, n. 2.

Istituzione dell'Agenzia regionale di sviluppo agricolo della Puglia (ARSAP).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 6 del 20 gennaio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.**Istituzione dell'Agenzia**

1. Al fine di realizzare gli scopi e le finalità previsti dall'art. 11 dello statuto, è istituita l'agenzia regionale di sviluppo agricolo della Puglia (ARSAP), con sede in Bari.

2. L'Agenzia è ente tecnico-operativo-strumentale della Regione e delle Autonomie locali per l'ammodernamento, il potenziamento, la qualificazione delle strutture agricole e agro-alimentari e dei criteri di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli nonché per lo sviluppo del territorio rurale.

3. L'Agenzia ha propria personalità giuridica di diritto pubblico con autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria nei limiti fissati dalla presente legge.

Art. 2.

Finalità e compiti

1. L'Agenzia concorre nell'assolvimento delle funzioni amministrative attribuite alla Regione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con specifico riferimento all'art. 66, comma 2, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dai relativi decreti attuativi e concorre con proprie proposte all'elaborazione del piano regionale di sviluppo per il settore agricolo e agro-industriale.

2. Nel quadro degli obiettivi e orientamenti delineati nel programma nazionale dei servizi di sviluppo agricolo approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, degli orientamenti di programmazione regionale e degli indirizzi comunitari, l'agenzia, con criteri di efficienza, economicità e professionalità, per il raggiungimento delle finalità previste, promuove progetti finalizzati miranti a:

a) promuovere, sostenere e indirizzare il processo di filiera agro-alimentare e industriale di rilevanza regionale;

b) favorire l'inserimento in rete di tutte quelle componenti associative agro-alimentari-industriali ritenute strategiche per settore e per area di produzione presenti sul territorio regionale;

c) promuovere, sentite le università pugliesi e gli istituti di ricerca, d'intesa con l'assessorato all'agricoltura e l'assessorato alla formazione professionale, specifici corsi per dirigenti e tecnici del sistema agro-alimentare-industriale;

d) promuovere, sentite le camere di commercio, le organizzazioni professionali agricole, il sistema cooperativo e i consorzi di difesa, apposite iniziative per la certificazione della qualità dei prodotti.

3. L'Agenzia promuove altresì la costituzione dei consorzi volontari per la valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari pugliesi e organizza, d'intesa con l'istituto per il commercio estero (ICE), la partecipazione a mostre e manifestazioni per la promozione dei prodotti agro-alimentari pugliesi.

4. L'Agenzia, per lo svolgimento della sua attività, istituisce stabili rapporti con le università e con i criteri di ricerca anche internazionali, con i quali potrà, senza fine di lucro e con criteri di economicità, gestire aziende sperimentali, nonché con l'ICE.

5. L'Agenzia ricerca e attiva i necessari meccanismi di finanziamento per assicurare risorse adeguate e continuità di flussi finanziari, con particolare riferimento a quelli dell'Unione europea.

6. L'Agenzia partecipa con le altre regioni e/o enti di ricerca alla definizione e alla presentazione di progetti di interesse interregionale.

7. L'Agenzia, infine, con le risorse finanziarie previste da fondi di dotazione appositamente costituiti, esercita ogni altra competenza espressamente demandate dalla Regione, tra cui la redazione di piani e/o progetti straordinari per interventi correttivi o di conversione colturale in presenza di eventi imprevisibili che possono pregiudicare irrimediabilmente cicli produttivi in atto sul territorio regionale.

8. L'Agenzia per l'espletamento delle sue attività potrà avvalersi della collaborazione di soggetti e organismi, sia di diritto privato che pubblico, da individuarsi con procedura concorsuale di valutazione dei progetti di esecuzione.

Art. 3.

Affidamento progetti finalizzati

1. I progetti finalizzati di cui all'art. 2 saranno affidati, mediante prove concorsuali, a soggetti pubblici o privati che dimostreranno di poter realizzare gli interventi e raggiungere gli obiettivi previsti.

2. L'Agenzia svolgerà le funzioni di controllo, monitoraggio e collaudo dei progetti.

Art. 4.

Organi

1. Sono organi dell'Agenzia:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 5.

Consiglio di amministrazione - Composizione e nomina

1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro membri nominati con decreto del Presidente della giunta regionale su deliberazione del consiglio regionale.

2. Il consiglio regionale procede con votazioni separate alla elezione del presidente e dei quattro membri del consiglio di amministrazione, due dei quali in rappresentanza delle minoranze.

3. Il presidente deve essere scelto tra esperti di chiara fama e di comprovata esperienza aventi capacità tecnica, amministrativa e manageriale nel settore agricolo, industriale, della ricerca e dell'innovazione.

4. I componenti del consiglio di amministrazione devono essere scelti tra esperti di chiara fama e di comprovata esperienza in materia economica, agricola, amministrativa e della ricerca.

5. Il presidente e il consiglio di amministrazione restano in carica per la durata della legislatura e decadono comunque dall'incarico in coincidenza dell'elezione del nuovo consiglio regionale. I rappresentanti nominati in qualità di presidente e membri del consiglio di amministrazione possono essere rieletti per una sola volta.

6. Le funzioni di segretario del consiglio sono esercitate dal direttore generale dell'ente, il quale partecipa alle sedute con voto consultivo.

7. In caso di rinuncia o decadenza di uno o più membri del consiglio, la sostituzione avviene secondo le procedure di nomina.

Art. 6.

Competenze e riunioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione cura la gestione dell'Agenzia provvedendo fra l'altro:

- a) ad approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- b) ad approvare i programmi di attività e la relazione annuale;
- c) a proporre l'organizzazione dell'Agenzia;
- d) a stabilire le materie da delegare al presidente;
- e) a deliberare sugli atti di straordinaria amministrazione.

2. Le attribuzioni in materia di bilanci di previsione, di conti consuntivi, di piani e programmi di attività e di regolamenti sono di competenza esclusiva e indelegabile del consiglio.

3. Il consiglio si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese e ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal presidente, con un preavviso di almeno ventiquattro ore; in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri o dal collegio dei revisori dei conti, nel termine massimo di dieci giorni dalla richiesta.

4. Il consiglio di amministrazione può altresì essere convocato su motivata richiesta del presidente della giunta regionale e/o dell'assessore regionale all'agricoltura, nel termine massimo di cinque giorni dalla richiesta.

5. Le adunanze del consiglio sono valide quando è presente la metà dei suoi componenti.

6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

7. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano a più di tre sedute consecutive, su segnalazione del presidente, sono dichiarati decaduti dalla giunta regionale e sono sostituiti dagli organi che li hanno nominati, secondo le procedure di cui all'art. 5.

Art. 7.

Competenze del Presidente

1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e dispone per l'attuazione delle deliberazioni.

2. Il presidente ha facoltà di adottare, nelle materie delegate, provvedimenti di urgenza sottoponendoli alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima riunione utile.

3. In caso di assenza o impedimento del presidente, ne esercita le funzioni il membro più anziano del consiglio di amministrazione.

Art. 8.**Collegio dei revisori dei conti - Composizione, nomina**

1. Il collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti separatamente, con voto limitato ad uno, dal consiglio regionale, scelti dall'albo ufficiale dei revisori dei conti.
2. Il presidente del collegio dei revisori dei conti è nominato dal collegio stesso tra i membri effettivi.
3. Il collegio dei revisori dei conti resta in carica per la durata della legislatura. I componenti di detti collegi decadono comunque dall'incarico in coincidenza dell'elezione del nuovo consiglio regionale e possono essere rieletti per una sola volta.

Art. 9.**Attribuzioni del collegio dei revisori dei conti**

1. Il collegio dei revisori dei conti, composto da membri iscritti al registro dei revisori contabili di cui al decreto-legge 27 gennaio 1992, n. 88, esercita il controllo sull'amministrazione dell'Agenzia. In particolare:
 - a) esamina, esclusivamente sotto il profilo della legittimità contabile e amministrativa, i bilanci preventivi e i conti consuntivi dell'Agenzia, esprimendo pareri motivati;
 - b) esegue, almeno una volta ogni trimestre, la verifica di cassa e dei valori dell'Agenzia o da questa ricevuti in pegno, cauzione o custodia.
2. Le verifiche e gli accertamenti effettuati, i pareri espressi e le relazioni redatte dal collegio dei revisori devono risultare dai verbali trascritti in apposito registro e sottoscritti dagli intervenuti. Copia dei verbali è trasmessa, nei quindici giorni successivi, all'assessore all'agricoltura, e all'assessore al bilancio della Regione.
3. Qualora il collegio dei revisori accerti gravi irregolarità nella gestione dell'Agenzia, ne dà tempestiva notizia alla giunta regionale.
4. Le determinazioni del collegio dei revisori sono tempestivamente comunicate al consiglio di amministrazione.

Art. 10.**Incompatibilità**

1. Non possono essere nominati componenti degli organi dell'Agenzia i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, i consiglieri delle comunità montane, i componenti i comitati regionali di controllo, i dipendenti in servizio nella Regione e nell'Agenzia, i titolari e gli amministratori di società comunque costituite che risultano vincolate con l'Agenzia in forza di contratti d'opera, somministrazione di beni e/o servizi o di concessione, coloro che hanno obbligazioni pendenti con la Regione o con l'Agenzia o che, avendole avute, non le hanno estinte, coloro che si trovano legalmente in mora per debiti verso la Regione e/o l'Agenzia.
2. Non possono, altresì, essere nominati componenti degli organi dell'Agenzia coloro che versano in una delle ipotesi di ineleggibilità o incompatibilità ad assumere l'incarico di consigliere regionale o di nomina regionale, di incapacità previste dal codice civile, nonché tutti coloro che si trovano in situazione di ineleggibilità e incompatibilità ai sensi della legge 18 gennaio 1992, n. 16, e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai sensi della normativa regionale.
3. Non possono essere nominati componenti degli organi di cui all'art. 4 soggetti tra i quali sussista un vincolo di parentela o affinità entro il quarto grado.

Art. 11.**Decadenza - Cessazione dagli incarichi**

1. Il sopravvenire nel corso dell'incarico o del mandato di cause di incompatibilità comporta la decadenza dalla carica, salvo che, trattandosi di cause rimuovibili, l'interessato non provveda, nel termine perentorio di giorni dieci dalla contestazione che gli è notificata dalla giunta regionale, ad eliminarla.
2. La decadenza dalle cariche è dichiarata con decreto del presidente della giunta regionale su conforme delibera del consiglio regionale.
3. La decadenza è, altresì, dichiarata per i componenti del collegio dei revisori in caso di mancata partecipazione per tre volte consecutive alle riunioni dell'organo senza giustificato motivo o nel caso di perdita, anche temporanea, dei requisiti previsti per la nomina.

4. Le dimissioni dalle cariche devono essere rassegnate con lettera raccomandata diretta al presidente della giunta regionale e hanno efficacia dalla data della loro accettazione.

5. In caso di dimissioni del consiglio di amministrazione, le funzioni, limitate alla sola amministrazione ordinaria, sono esercitate dal Direttore generale fino alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione ovvero di un commissario straordinario nominato, per un periodo non superiore a sessanta giorni, dalla giunta regionale.

Art. 12.**Indennità ai componenti gli organi**

1. Al presidente, ai consiglieri di amministrazione e ai revisori dei conti competono le indennità di carica e il rimborso delle spese.
2. Al presidente viene attribuita l'indennità di carica pari al 60% di quella percepita dai consiglieri regionali. Ai componenti del consiglio di amministrazione viene attribuita l'indennità pari al 50% di quella stabilita per il presidente.
3. Al presidente del collegio dei revisori dei conti è corrisposto un compenso pari a quello attribuito ai componenti del consiglio di amministrazione. Ai componenti del collegio dei revisori dei conti è corrisposto un compenso pari al 40% di quello attribuito al presidente del consiglio di amministrazione.
4. Ai componenti del consiglio di amministrazione e ai componenti del collegio dei revisori che, per ragioni connesse alla carica, si recano in sede diversa da quella ufficiale spetta l'indennità di missione così come prevista per i funzionari dello Stato.
5. Ai componenti gli organi che risiedono in comune diverso da quello della sede compete la medesima indennità prevista al comma 4 limitatamente alle giornate di partecipazione alle riunioni degli organi stessi.
6. Le indennità di cui al comma 1, in caso di decadenza, dimissioni o sostituzioni, si riducono proporzionalmente al periodo di effettivo svolgimento delle funzioni.
7. Per ogni assenza dalle riunioni, non giustificata da motivi di salute, è operata sulla indennità una ritenuta di lire 100 mila (centomila).

Art. 13.**Comitato tecnico-scientifico - Composizione e nomina**

1. Il comitato tecnico scientifico è formato da undici membri, eletti dal consiglio regionale con voto limitato a due preferenze ed è composto così come segue:
 - a) due docenti universitari di ruolo scelti tra terne proposte dalle facoltà di scienze agrarie operanti in Puglia;
 - b) due docenti universitari di ruolo scelti tra terne proposte dalle facoltà di economia e commercio operanti in Puglia;
 - c) un ricercatore di scienze agrarie ed economiche scelto da una terna proposta dal Consiglio nazionale per la ricerca (CNR);
 - d) un esperto in gestione aziendale;
 - e) un rappresentante del mondo della cooperazione segnalato dalle organizzazioni più rappresentative sul piano nazionale e regionale. In difetto provvederà il consiglio regionale, tenendo conto del grado di rappresentanza delle stesse sul piano regionale;
 - f) un rappresentante dell'imprenditoria agricola segnalato dalle organizzazioni più rappresentative sul piano nazionale e regionale. In difetto provvederà il consiglio regionale, tenendo conto del grado di rappresentanza delle stesse sul piano regionale;
 - g) un rappresentante dell'imprenditoria agro-industriale segnalato dalle organizzazioni più rappresentative sul piano nazionale e regionale, in difetto provvederà il consiglio regionale, tenendo conto del grado di rappresentanza delle stesse sul piano regionale;
 - h) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli;
 - i) un rappresentante degli istituti sperimentali di ricerca del Ministero per le politiche agricole (MIPA).

2. Il comitato tecnico-scientifico nell'adunanza di insediamento elegge tra i suoi componenti il presidente, il quale provvede alla convocazione nonché alla direzione delle riunioni e alla organizzazione delle attività.

Art. 14.

Comitato tecnico-scientifico - Funzionamento

1. Il comitato tecnico-scientifico collabora nel definire gli obiettivi dell'attività dell'Agenzia, e in particolare:

- a) formula proposte e programmi finalizzati al conseguimento delle finalità e dei compiti di cui all'art. 2;
- b) esprime il proprio parere sul programma annuale;
- c) esprime pareri su tutti gli atti che intende sottoporre al consiglio di amministrazione ed elabora, su richiesta del medesimo, studi o proposte per specifici programmi di attività.

2. I pareri e le proposte espressi dal comitato sono trasmessi al consiglio di amministrazione e all'assessore all'agricoltura.

3. Ai lavori può partecipare il presidente del consiglio di amministrazione o un dirigente delegato.

4. Il comitato tecnico-scientifico dura in carica fino al rinnovo del consiglio regionale che lo ha nominato.

5. Ai componenti il comitato tecnico-scientifico è corrisposto un gettone di presenza nella misura fissata all'atto della loro nomina, oltre l'indennità di missione per i residenti fuori sede, per i giorni di adunanza, così come previsto per i dirigenti della Regione.

Art. 15.

Programma annuale di attività

1. Il programma pluriennale contiene le linee generali di attività, gli obiettivi di medio periodo e individua gli strumenti e le strutture specialistiche necessarie allo svolgimento dell'attività stessa.

2. Il programma annuale individua le attività da svolgere nel corso dell'esercizio annuale e poliennale in armonia con le previsioni del bilancio regionale, indica i settori di intervento prioritari, le iniziative progettuali, i beneficiari, le previsioni di spesa e i mezzi per attuarla, nonché gli strumenti per la verifica dei risultati.

3. Entro il 30 ottobre di ogni anno il consiglio di amministrazione predisporre e trasmette alla giunta regionale il progetto di programma annuale di attività con i relativi pareri del collegio dei revisori e del comitato tecnico-scientifico.

4. La giunta regionale, sentite le commissioni bilancio e agricoltura, approva il programma annuale di attività e il bilancio preventivo entro il 30 dicembre. Ove le commissioni non provvedano entro il 30 novembre a esprimerli, i loro pareri si intendono favorevolmente acquisiti.

5. Qualora in sede di approvazione della legge regionale di bilancio dovessero essere modificate le dotazioni finanziarie assegnate all'Agenzia, il consiglio di amministrazione nei trenta giorni successivi provvede all'assestamento di bilancio, che sottopone alla giunta regionale per l'approvazione definitiva.

6. Le variazioni di bilancio e lo storno di fondi hanno efficacia solo se approvati dalla giunta regionale.

7. Entro il 31 marzo dell'anno successivo il consiglio di amministrazione redige e trasmette alla giunta regionale, per l'approvazione, unitamente alla relazione del collegio dei revisori, il conto consuntivo.

8. Il conto consuntivo dell'Agenzia è definitivamente approvato dal consiglio regionale prima dell'approvazione del conto consuntivo della Regione.

Art. 16.

Controllo sugli atti fondamentali dell'Agenzia

1. Oltre i controlli sul programma annuale di attività, sul bilancio di previsione, sul conto consuntivo, sulle variazioni di bilancio, sugli storni di fondi e sulla dotazione organica previsti dalla presente legge, sono altresì soggetti a controllo gli atti dell'Agenzia riguardanti:

- a) il contratto di tesoreria;
- b) le locazioni di durata ultranovennale;
- c) le transazioni;
- d) il conferimento di incarichi di progettazione, le consulenze e l'affidamento di servizi e prestazioni riguardanti attività dell'Agenzia, nonché le relative convenzioni;
- e) i regolamenti;
- f) i diritti reali e le partecipazioni.

2. I controlli sugli atti di cui alle lettere da a) a f) del comma 1 sono esercitati dalla giunta regionale.

3. Le deliberazioni di cui alle lettere a), b), c), d), ed e) del comma 1 diventano esecutive se, entro trenta giorni dalla loro trasmissione, la giunta regionale non manifesta, con apposito atto delibera-

tivo, la propria opposizione. Ove la giunta regionale nel predetto termine richieda chiarimenti, le delibere diventano esecutive il ventunesimo giorno successivo alla trasmissione dei chiarimenti, sempre che non vi sia l'opposizione della giunta regionale.

4. Le deliberazioni di cui alla lettera f) del comma 1 diventano esecutive solo se espressamente approvate dalla giunta regionale.

5. I provvedimenti del consiglio e della giunta regionale adottati in sede di controllo sono definitivi.

6. Tutti gli atti di controllo sono esercitati con atti amministrativi non soggetti a controllo.

Art. 17.

Controllo ispettivo e sostitutivo

1. La giunta regionale, attraverso l'assessore all'agricoltura, può in ogni momento disporre controlli per accertare il regolare funzionamento dell'Agenzia.

2. Nel caso di mancata adozione degli atti dovuti, la giunta regionale invita ad adottarli, fissando il termine.

3. Nel caso in cui non provveda ad adottare l'atto dovuto nel termine fissatogli dalla giunta ovvero nel caso in cui vengano accertate gravi irregolarità o inadempienze, reiterate violazioni di disposizioni normative e regolamenti, di prescrizioni programmatiche, di atti di indirizzo, la giunta regionale può nominare un commissario straordinario, per il disbrigo degli affari correnti e per non più sessanta giorni, contestualmente proponendone al consiglio la revoca.

4. Ove il consiglio regionale deliberi la revoca del consiglio di amministrazione, il commissario straordinario provvederà al disbrigo degli affari correnti fino alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

Art. 18.

Esercizio finanziario - Bilancio - Contabilità

1. La gestione economica e finanziaria dell'Agenzia è disciplinata dalle norme che regolano la contabilità della Regione.

2. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, l'Agenzia è autorizzata all'esercizio provvisorio, con le modalità e nei limiti fissati dalla legge che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio regionale.

3. L'esercizio finanziario dell'Agenzia si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

4. Il servizio di tesoreria dell'Agenzia è affidato per un periodo triennale ad un istituto di credito scelto a seguito di apposita gara.

Art. 19.

Il direttore generale

1. Il direttore generale dell'Agenzia viene nominato con delibera del consiglio di amministrazione.

2. Il direttore generale viene nominato con contratto a termine, rinnovabile, e può essere scelto anche al di fuori del personale dell'Agenzia o della Regione.

3. Il trattamento economico e lo stato giuridico del direttore generale, a cui viene assegnata anche l'attività di ordinamento, è regolato dai contratti collettivi di lavoro dei dirigenti regionali del livello più elevato della Regione.

Art. 20.

Organizzazione dell'Agenzia - Dotazione organica del personale

1. La dotazione organica complessiva dell'Agenzia viene proposta dal consiglio di amministrazione alla giunta regionale, sulla base delle necessità determinate dalle attività previste dai piani pluriennali e annuali. Tale determinazione viene approvata dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, nel rispetto dei principi generali, dei criteri e delle procedure stabilite dagli articoli 5, 30 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. Il contingente necessario di cui al presente articolo viene individuato esclusivamente fra il personale regionale.

2. Nei limiti della dotazione organica di cui al comma 1, l'organizzazione dell'Agenzia e la relativa individuazione dei profili professionali sono disciplinate con delibera della giunta regionale, su proposta del consiglio di amministrazione, sentita la competente commis-

sione consiliare, nel rispetto dei principi generali, dei criteri e delle procedure stabiliti dagli articoli 5, 30 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Con la medesima delibera si provvede a:

a) fissare le modalità per l'affidamento dell'incarico di direttore generale dell'Agenzia;

b) determinare la nuova pianta organica in rapporto alla rilevazione dei carichi di lavoro e ai compiti affidati all'Agenzia, secondo le procedure previste dalle norme vigenti;

c) individuare e ripartire le specifiche competenze funzionali fra la struttura centrale e le sezioni periferiche;

d) determinare il contingente del personale della struttura centrale, nonché quello relativo a ciascuna struttura periferica, distinto per qualifica funzionale e profilo professionale;

e) fissare i criteri per il reclutamento del personale sulla base della normativa vigente.

4. Al personale dell'Agenzia si applica lo stato giuridico e il trattamento economico del personale di ruolo della Regione Puglia, così come disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 21.

Risorse finanziarie

1. L'attività istituzionale dell'Agenzia è assicurata mediante:

a) il fondo di dotazione annuale della Regione per le spese generali di funzionamento, quantificato con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari;

b) i contributi a qualsiasi titolo disposti da enti pubblici o da persone fisiche e/o giuridiche private;

c) le entrate rivenienti da finanziamenti comunitari, statali, regionali o di altra provenienza per l'esercizio delle attività istituzionali o per la partecipazione a specifici progetti;

d) i proventi dei servizi e delle attività di istituto;

e) i fondi di dotazione per specifiche attività connesse alla Regione.

Art. 22.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 21, lettera a), si farà fronte, a decorrere dal 1999, mediante l'istituzione di apposito capitolo di bilancio avente a oggetto «Fondo di dotazione annuale per le spese generali di funzionamento dell'Agenzia regionale di sviluppo della Puglia (ARSAP)», il cui stanziamento sarà annualmente determinato con la legge di bilancio.

Art. 23.

Abrogazione

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le norme vigenti in contrasto con la stessa.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 15 gennaio 1999

DISTASO

99R0300

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1999, n. 3.

Norme di attuazione della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Puglia* n. 6 del 20 gennaio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Con la presente legge la Regione Puglia disciplina gli adempimenti e gli interventi regionali indicati dalla legge 5 ottobre 1991, n. 317 «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese» e successive modificazioni.

Art. 2.

Progetto-programma di sviluppo di iniziative consortili nel territorio regionale

1. Il consiglio regionale, in coerenza con le priorità territoriali, settoriali e tipologiche indicate nel programma regionale di sviluppo, in attuazione degli adempimenti richiesti dall'art. 21, comma 3, della legge n. 317 del 1991 e sulla base delle norme di attuazione determinate con decreto del Ministero dell'industria ai sensi dell'art. 22, comma 5, approva annualmente, su proposta della giunta, un progetto-programma di sviluppo delle iniziative da attuarsi dai consorzi, società consortili, anche miste, e dai centri per l'innovazione di cui agli articoli 17, 18, 23, 27 e 34 della medesima legge per la realizzazione delle iniziative di cui agli articoli 19 e 27.

2. Il progetto-programma di cui al comma 1 è predisposto e attuato secondo le procedure indicate dagli articoli 21, 22 e 27 della legge n. 317 del 1991 e dalle norme di attuazione degli stessi determinate dal Ministero dell'industria. Qualora si renda necessario per una efficace predisposizione e attuazione del programma, la giunta regionale può determinare ulteriori disposizioni procedurali di carattere integrativo.

Art. 3.

Distretti industriali

1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, individua i distretti industriali di cui all'art. 36, comma 1, della legge n. 317 del 1991 sulla base degli indirizzi e dei parametri di riferimento indicati nel decreto del Ministero dell'industria di cui all'art. 36, comma 2, della stessa legge e in coerenza con le priorità territoriali, settoriali e tipologiche indicate nel programma regionale di sviluppo.

2. La giunta regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, commi 3, 4 e 5 della legge n. 317 del 1991, entro sessanta giorni:

a) determina i criteri di priorità degli interventi innovativi concernenti più imprese, da attuarsi nei distretti industriali;

b) approva i contratti di programma con i consorzi di sviluppo industriale;

c) concede i relativi finanziamenti nei limiti e con le modalità stabiliti dalla stessa giunta.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 15 gennaio 1999

DISTASO

99R0301

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1999, n. 4.

Proroga del termini di cui alla legge regionale 24 dicembre 1997, n. 24 «Legge regionale 2 maggio 1995, n. 32. Sospensione temporanea del rilascio del nulla-osta regionale per l'apertura di grandi strutture di vendita».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 8 del 22 gennaio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Fermo restando quanto previsto nella disciplina transitoria di cui all'art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il rilascio dei nulla-osta di competenza regionale per l'apertura di grandi strutture di vendita previsto dagli articoli 26 e 27 della legge 11 maggio 1971, n. 426, nonché dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 32, è sospeso fino all'emanazione delle norme previste dall'art. 6 del decreto legislativo n. 114 del 1998 e comunque fino alla data del 24 aprile 1999.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Puglia*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 20 gennaio 1999

DISTASO

99R0302

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1999, n. 5.

Modifica della legge regionale 4 luglio 1997, n. 18.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 8 del 22 gennaio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il settore per la gestione della riforma fondiaria, previsto dall'art. 5 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 18 assume la denominazione di «Settore riforma fondiaria - Ufficio ex ERSAP» ed è costituito con la presente legge in deroga alle modalità di cui all'art. 8 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7. Esso esercita tutte le funzioni richiamate nel comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 18/1997.

2. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 18/1997 è abrogato.

3. La giunta regionale, con propria delibera, provvede a riassegnare al settore indicato al comma 1 del presente articolo il personale ex ERSAP necessario per il completamento degli atti di liquidazione secondo il piano approvato dal consiglio regionale.

4. Il settore riforma fondiaria - Ufficio stralcio ex ERSAP, in conformità con quanto previsto ai commi 4 e 5 dell'art. 8 della legge regionale n. 7/1997, rientra in una delle dodici aree di coordinamento che ricomprendono le materie di competenza regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Puglia*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 20 gennaio 1999

DISTASO

99R0303

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 3 0 0 2 8 0 9 9 *

L. 3.000